

**Indicazioni Operative Regionali
per la Formazione alla Salute e Sicurezza
nei Luoghi di Lavoro
e Abilitazione all'Uso di Attrezzature di Lavoro
di cui al D. Lgs. 81/08**

Introduzione

L'attività di formazione, prevista per i vari soggetti del "sistema" aziendale, rappresenta sicuramente uno degli strumenti più efficaci per la prevenzione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Elementi fondanti per la corretta gestione di tale attività, peraltro puntualmente normata sia legislativamente che metodologicamente e tecnicamente, sono la chiarezza interpretativa e applicativa delle norme, la progettazione, realizzazione e valutazione delle iniziative formative adeguate al contesto di riferimento, la qualificazione dei formatori, la necessaria documentazione da produrre in sede di controllo da parte dell'organo di vigilanza.

È da rilevare che, nel corso degli ultimi 10 anni, sono stati realizzati numerosi interventi normativi, anche attraverso Accordi fra lo Stato e le Regioni e Province Autonome, al fine di dare indirizzi operativi per la corretta applicazione della norma.

Tuttavia è giusto osservare che tale produzione ed evoluzione della normativa nazionale richiede spesso una lettura "combinata" di vari e diversi documenti, con il rischio di disomogenee interpretazioni ed applicazioni di regole e procedure operative e, in sostanza, facendo venire meno alcuni criteri di corretto impatto della attività sui fruitori.

Quindi, accanto all'ovvia precisazione che tale attività è obbligatoria nei casi previsti dalla legge, è necessario sottolineare che la formazione è uno strumento che deve essere configurato, nel metodo e nei contenuti, in maniera tale da assicurare un impatto positivo sia per la necessaria consapevolezza in merito alla sua importanza, sia per assicurare, attraverso l'accrescimento di conoscenze e competenze, la corretta gestione delle attività dei discenti.

L'attuale fase "storica" di applicazione delle norme sulla formazione, è caratterizzata (come si evince dai dati degli organi di vigilanza) dalla violazione nell'adempimento dell'obbligo di legge per: formazione erogata da soggetti formatori non autorizzati; contenuti dei corsi non rispondenti alle caratteristiche dell'azienda; nulla o inattendibile documentazione a riprova del corretto svolgimento dei corsi.

Il Comitato Regionale di Coordinamento (art. 7 del D. Lgs. 81/08), che ai sensi del comma 4 del DPCM del 21 dicembre 2007, svolge, fra le altre, la funzione di indirizzo e programmazione delle attività di prevenzione e di vigilanza e promuove l'attività di comunicazione, informazione, formazione e assistenza operando il necessario coordinamento tra le diverse istituzioni, ha costituito uno specifico Gruppo di Lavoro regionale, composto dai vari soggetti componenti il Comitato stesso, con il mandato di produrre il presente documento *"Indicazioni operative per la Formazione alla Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro e per l'Abilitazione all'uso di attrezzature di lavoro, di cui al D. Lgs. 81/08"*

Il documento, redatto in conformità alla normativa nazionale e regionale di riferimento, ha lo scopo di fornire strumenti tecnici e di semplificazione degli adempimenti cui sono tenuti i diversi soggetti coinvolti

nell'attività di formazione.

Inoltre rappresenta un modello di riferimento per la valutazione del rispetto della normativa e delle metodologie e contenuti di proposte formative presentate all'Azienda da parte di enti/soggetti formatori.

Le schede del documento sono redatte in base ai seguenti criteri:

- Ogni scheda si riferisce al soggetto o all'ambito per il quale è obbligatoria la formazione (lavoratore, RLS, Primo soccorso, etc.)
- La tipologia di informazioni in essa contenute è standard, permettendo una lettura sintetica delle varie voci, rimandando agli approfondimenti nella specifica normativa
- In allegato vi sono fac-simile di modelli di documentazione a supporto dell'attività (es. attestati), che rivestono soltanto esempi di riferimento di layout grafico e di contenuto
- Elenco dei Soggetti formatori accreditati dalla Regione Lazio

Il documento è pubblicato sul sito web regionale all'indirizzo:

http://www.regione.lazio.it/rl_comitato_ssl/?vw=contenutiDettaglio&cat=1&id=108

Maurizio Di Giorgio

*Dirigente Ufficio Sicurezza nei Luoghi di Lavoro
Area Prevenzione e Promozione della salute
Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali*

Gruppo Di Lavoro – Componenti del Comitato ex art. 7 D.lgs 81/08

ASL Frosinone	<i>Giancarlo Pizzutelli</i>
ASL Latina	<i>Roberto Lupelli</i>
ASL Rieti	<i>Marco Ianni</i>
ASL Roma 1	<i>Daniele Gamberale, Anna Pecora</i>
ASL Roma 5	<i>Stefano Battistini, Luigi Dromedari, Simonetta Spinelli</i>
CEFMECTP di Roma e Provincia	<i>Federico Fratini, Rossana Ranieri, Alfredo Simonetti, Gabriella Vespa</i>
CGIL Roma e Lazio	<i>Carlo D'Ubaldo</i>
CNA	<i>Giorgio Bollini, Alessia Testa</i>
Federlazio	<i>Anna Rita Proietti</i>
Ispettorato Interregionale del Lavoro di Roma	<i>Antonio Alaimo</i>
UIL Roma	<i>Agostino Calcagno</i>
Unindustria	<i>Paolo Fattoracci</i>
USR CISL Lazio	<i>Danilo Angelucci; Rosita Pelecca</i>
REGIONE LAZIO	<i>Maurizio Di Giorgio (Coordinamento) Meris Di Giulio (revisione editing)</i>

Campo di applicazione

Il presente documento regola le modalità di svolgimento dei corsi di formazione previsti dal D. Lgs. 81/08 ed elencati nell'indice. Esso sarà oggetto di continue revisioni e integrazioni, sia relativamente a corsi di formazione per i quali già oggi esistono indicazioni normative (Decreti o Accordi della Conferenza Stato-Regioni), sia per quanto riguarda corsi di formazione che dovessero essere definiti in futuro. Si raccomanda pertanto a coloro che lo consulteranno di verificarne l'aggiornamento.

Definizioni

Nel testo che segue sono usati frequentemente alcuni termini dei quali è necessario comprendere esattamente il significato, onde evitare fraintendimenti e interpretazioni non corrette.

Formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;

Soggetto formatore: è l'ente (agenzia formativa, associazione datoriale o sindacale, ente pubblico, ecc.) che organizza il corso, in quanto in possesso dei requisiti richiesti per quello specifico corso. Può essere anche il datore di lavoro, persona fisica, ove espressamente previsto (es. nella formazione dei lavoratori ex art. 37 D. Lgs. 81/08).

Soggetto erogatore: è l'ente che concretamente realizza l'attività formativa.

Strutture di diretta emanazione: si deve intendere una struttura di proprietà di un'associazione sindacale dei datori di lavoro o dei lavoratori, o partecipata da essi per oltre il 50%.

Formatori: sono le persone fisiche (docenti, docenti e-learning, responsabili del progetto, ecc.) che contribuiscono alla realizzazione del corso tramite la conduzione di lezioni frontali, esercitazioni, in aula o in e-learning.

In tutti i corsi obbligatori di formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro, i formatori devono essere in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013, entrato in vigore il 18 marzo 2014. Sono fatti salvi, i corsi per i quali i formatori hanno specifici requisiti (vedi ad esempio personale medico per il primo soccorso) e il caso in cui il datore di lavoro, che ha assunto l'incarico di RSPP, faccia attività formativa nei confronti dei propri lavoratori.

Accreditamento: è la procedura di rilascio dell'autorizzazione per la formazione e/o per il riconoscimento dei corsi di formazione, riconosciuta dalla competente Direzione della Regione Lazio.

Corso: è il progetto formativo, comprensivo di titolo, programma e contenuti, come previsto dalla normativa di riferimento. Ad esempio: corso per Responsabili e Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (RSPP e ASPP), corso per datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ecc.

Edizione del corso: è il singolo intervento formativo realizzato da uno specifico soggetto erogatore e caratterizzato da date e sedi di svolgimento.

Organismo Paritetico: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La rappresentatività, in termini comparativi sul piano nazionale, deve essere individuata attraverso una valutazione dei seguenti criteri:

1. consistenza numerica degli associati delle singole OO.SS.;
2. ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;
3. partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti nazionali collettivi di lavoro (con esclusione dei casi di sottoscrizione per mera adesione);
4. partecipazione alla trattazione delle controversie di lavoro.

Responsabile del progetto formativo: Il responsabile del progetto formativo è colui che ricopre la funzione di coordinamento dell'attività progettuale, di erogazione e di valutazione, comprese le attività gestionali e organizzative. Le competenze sono generalmente quelle riferibili all'area della gestione dei processi della formazione con particolare riferimento alla formazione tecnico specialistica. Può essere il datore di lavoro, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il formatore stesso oppure un soggetto esterno all'azienda.

I compiti spettanti al responsabile del progetto formativo sono: programmare, coordinare e controllare attività e risorse; verificare i requisiti dei docenti, richiedendo a ciascuno di essi di documentare, in qualunque modo idoneo allo scopo, il possesso di almeno uno dei sei criteri di cui al Allegato V del Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013 (controllare le presenze, l'effettuazione delle verifiche di apprendimento per il rilascio degli attestati formativi, comporre il fascicolo del corso da conservare per 10 anni, effettuare test di gradimento del corso e dei vari formatori, ecc.).

Abilitazione: Autorizzazione, ottenuta a seguito di corso, prova, tirocinio ecc., all'esercizio di una attrezzatura o di una mansione.

ELENCO SCHEDE¹

1. [Corso di formazione per lavoratori](#)
2. [Corso di formazione rappresentante dei lavoratori per la sicurezza](#)
3. [Corso di formazione per responsabili e addetti al servizio di prevenzione e protezione \(RSPP e ASPP\)](#)
4. [Corso di formazione preposti](#)
5. [Corso formazione dirigenti](#)
6. [Corso di formazione per datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di prevenzione e protezione](#)
7. [Corso di formazione per coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione \(CSP e CSE\)](#)
8. [Corso di formazione addetti al primo soccorso](#)
9. [Corso di formazione per gli addetti alla prevenzione incendi](#)
10. [Corso addetto e preposto al montaggio, smontaggio, trasformazione di ponteggi](#)
11. [Corso addetto e preposto ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi](#)
12. [Corso di formazione teorico pratico per lavoratori addetti a particolari attrezzature di lavoro](#)
13. [Corsi di formazione e addestramento alle attività di pianificazione controllo e apposizione segnaletica stradale in presenza di traffico veicolare – lavoratori e preposti](#)
14. [Corso di formazione per lavoratori addetti a rimozione bonifica e smaltimento amianto](#)
15. [Disposizioni particolari per la formazione di alcune categorie di lavoratori](#)

ELENCO ALLEGATI

- a. [Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento](#)
- b. [Elenco Organismi Paritetici](#)
- c. [Modalità organizzazione corsi e conservazione della documentazione](#)
- d. [Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro](#)
- e. [Fac-simile di modello di certificazione azienda/ente formativo/committente](#)
- f. [Fac-simile attestato di frequenza e profitto](#)
- g. [Codici ATECO e di Rischio](#)
- h. [Tabella riassuntiva obblighi formativi](#)
- i. [Riepilogo cronologico della normativa](#)

¹ Ciascuna scheda e gli allegati sono consultabili direttamente dall'elenco posizionando cliccando con il mouse sulla riga e premendo contemporaneamente ctrl

1. CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI

Riferimento normativo	Articolo 37 D. Lgs. 81/08
Provvedimento che disciplina	Accordo Stato Regioni del 07/07/2016 Accordo Stato Regioni del 25/07/2012 Accordo Stato Regioni del 21/12/2011
Pre-requisito formativo per partecipare al corso e verifiche preventive	Per i lavoratori stranieri deve essere verificata la comprensione e la conoscenza della lingua veicolare con modalità che assicurino la comprensione dei contenuti del corso di formazione come da Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, punto 2, lettera g)
Figura che può accedere o è obbligata alla frequenza del corso	Corso obbligatorio per tutti i lavoratori come definiti all'art.2 lettera a) D. Lgs. 81/08
Quando effettuare la formazione	<ul style="list-style-type: none"> • Alla costituzione del rapporto di lavoro o all'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; • Al trasferimento o cambiamento di mansioni; • Alla introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose; • In relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.
Soggetto formatore	Chiunque, compreso il Datore di lavoro se in possesso dei requisiti per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo 34 del D. Lgs. 81/08.
Disponibilità aree e attrezzature	La formazione può essere effettuata in azienda.
Individuazione di un responsabile del progetto formativo	Sì (può essere anche un formatore)
Tenuta registro presenze	Sì
N° partecipanti (massimo)	35
Requisiti dei formatori	Come da Decreto Interministeriale "Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro" del 06/03/2013. Può anche essere il datore di lavoro in possesso dei requisiti per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo 34 del D.lgs. n. 81/2008 esclusivamente nei riguardi dei propri lavoratori.

Requisiti dei co-docenti, tutor, addestratori o altri soggetti (se espressamente previsti)	Non prevista
Durata minima dei corsi	<ul style="list-style-type: none"> • Formazione Generale: 4 ore per tutti i settori ATECO; • Formazione Specifica: 4 ore Rischio basso; 8 ore rischio medio; 12 ore rischio alto <p>La classe di rischio, secondo l'Accordo Stato Regioni del 07/07/2016 è individuata, a prescindere dall'attività svolta dall'azienda, in base all'effettiva e concreta attività svolta dal singolo lavoratore.</p>
Assenze ammesse	Massimo 10% delle ore totali
Esonero	Non previsto
Valutazione apprendimento	<p>Obbligatoria solo se la formazione avviene in modalità e-learning.</p> <p>Si ricorda che quanto previsto dall'art. 37 del D. Lgs. 81/08, va inteso come "obbligazione di risultato" l'effettiva e quindi verificata assimilazione dei contenuti dei corsi da parte dei lavoratori.</p> <p>Il datore di lavoro ha l'obbligo di assicurarsi che la formazione sia sufficiente ed adeguata.</p>
E-learning	<p>Secondo le modalità di cui all'allegato II dell'Accordo Stato Regioni del 07/07/2016</p> <ul style="list-style-type: none"> - formazione generale (4 ore) e per formazione specifica delle aziende inserite nel rischio basso (4 ore) - aggiornamento (6 ore) <p>La formazione in modalità E-learning è possibile anche con partecipazione a convegni e seminari nella misura non superiore al 50% delle ore previste (3 ore massimo).</p> <p>La formazione specifica per i rischi medio e alto è prevista dalla Regione Lazio secondo le modalità indicate nella Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 25 luglio 2017, n. 451</p>
Rilascio attestato	Al termine della formazione generale e/o specifica
Validità credito formativo	<p>Permanente per la formazione generale.</p> <p>Per la formazione specifica il credito è da valutare di volta in volta a seconda dei settori ATECO delle imprese di provenienza e di arrivo.</p>
Aggiornamento (decorrenza)	<p>Ogni cinque anni.</p> <p>Per i lavoratori formati dopo l'11/01/2012 il quinquennio ha inizio alla data di completamento del corso.</p>
Aggiornamento (modalità)	Durata minima di 6 ore per tutti e 3 i livelli di rischio

<p>Formazione pregressa (riconoscimento)</p>	<p>Formazione già effettuata all' 11 gennaio 2012 nel rispetto delle normative previgenti e delle indicazioni contenute nei contratti collettivi di lavoro - comprovata dal datore di lavoro. Per il comparto costruzioni la formazione effettuata nell'ambito del progetto "16 ore - MICS" secondo quanto previsto dal punto 4 (condizioni particolari) dell'allegato A dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.</p>
<p>Comunicazione inizio corso</p>	<p>Non dovuta</p>
<p>Collaborazione Organismo Paritetico</p>	<p>I soggetti formatori devono richiedere la collaborazione all'organismo paritetico ove presente nel settore e nel territorio dell'azienda, così come previsto all'Art. 37 comma 12, D. Lgs. 81/08.</p>
<p>Altri riferimenti</p>	<p>Ministero del Lavoro – Circolare 29/07/2011 n. 20 (Collaborazione con gli Organismi Paritetici); Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Circolare 05/06/2012 n. 13 Interpello n. 18/2013 del 20/12/2013 - Obbligo di formazione, ai sensi dell'art. 37, dei lavoratori che svolgono funzioni di RSPP Decreto Interministeriale 27/03/2013 (lavoratori stagionali o occasionali) Interpello n. 12/2014 del 11/07/2014 - Risposta ai quesiti sulla formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro Interpello n. 4/2015 del 24/06/2015 - Formazione e valutazione dei rischi per singole mansioni ricomprese tra le attività di una medesima figura professionale Ministero del Lavoro – Direzione generale per l'attività ispettiva –Divisione III – Nota n. 9483 del 08/06/2015</p>

2. CORSO DI FORMAZIONE PER RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Riferimento normativo	Art. 37 D. Lgs. 81/08 Art. 48 D. Lgs. 81/08
Provvedimento che disciplina	Decreto Ministeriale 16 gennaio 1997 Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 Accordo Stato Regioni del 25/07/2012 Accordo Stato Regioni del 07/07/2016 Contrattazione collettiva nazionale (verificare se presente)
Pre-requisito formativo per partecipare al corso	Per i lavoratori stranieri deve essere verificata la comprensione e la conoscenza della lingua veicolare con modalità che assicurino la comprensione dei contenuti del corso di formazione come da Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 punto 2, lettera g)
Figura che può accedere o è obbligata alla frequenza del corso	RLS/RLST designato o eletto
Quando effettuare la formazione	Dopo la designazione/elezione. Per l'RLST entro 3 mesi dalla data di elezione o designazione (art.48 comma 7 D. Lgs. 81/08).
Soggetto formatore	Non definito
Disponibilità aree e attrezzature	Non definito
Individuazione di un responsabile del progetto formativo	Non previsto
Tenuta registro presenze	Sì
N° partecipanti (massimo)	35 (fatto salvo diversa inferiore indicazione dei CCNL)
Requisiti dei formatori	Come da Decreto Interministeriale "Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro" del 06/03/2013.
Requisiti dei co-docenti, tutor, addestratori o altri soggetti, (se espressamente previsti)	Non previsti

Durata minima dei corsi	Minimo 32 ore - fatto salvo quanto individuato dalla contrattazione collettiva nazionale secondo l'Art. 37 comma 11 D. Lgs. 81/08 RLST Minimo 64 ore fatto salvo quanto individuato dalla contrattazione collettiva nazionale. Art. 48 comma 7 D. Lgs. 81/08
Assenze ammesse	Non previsto
Esonero	Non previsto
Valutazione apprendimento	Sì, fatto salvo diversa indicazione dei CCNL
E-learning	No fatto salvo diversa indicazione dei CCNL Possibile per gli aggiornamenti secondo le modalità di cui all'allegato II dell'Accordo Stato Regioni del 07/07/2016
Rilascio attestato	Sì
Validità credito formativo	Secondo i criteri esposti nell'Allegato III dell'Accordo Stato Regioni del 07/07/2016
Aggiornamento (decorrenza)	Aggiornamento annuale dal conseguimento del corso base/aggiornamento
Aggiornamento (modalità)	<p>RLS secondo l'Art. 37 comma 11 D. Lgs. 81/08</p> <ul style="list-style-type: none"> • minimo 4 ore annue per le imprese che occupano da 15 a 50 lavoratori; • minimo 8 ore annue per le imprese con oltre 50 lavoratori, fatto salvo diversa indicazione dei CCNL; <p>RLST secondo l'Art. 48 comma 7 D. Lgs. 81/08</p> <ul style="list-style-type: none"> • minimo 8 ore annue, fatto salvo diverse indicazioni del CCNL. <p>Per l'aggiornamento RLS e RLST è possibile la partecipazione anche a convegni e seminari nella misura non superiore al 50% delle ore previste.</p>
Formazione pregressa (riconoscimento)	Non definito
Comunicazione inizio corso	Non prevista
Collaborazione Organismo Paritetico	La formazione dei rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici ove presente nel settore e nel territorio dell'azienda, così come definiti all'Art. 2 comma 1 lettera ee) D. Lgs. 81/08.
Altri riferimenti	

Requisiti dei co-docenti, tutor, addestratori o altri soggetti (se espressamente previsti)	Non prevista
Durata minima dei corsi	<ul style="list-style-type: none"> • Formazione Generale: 4 ore per tutti i settori ATECO; • Formazione Specifica: 4 ore Rischio basso; 8 ore rischio medio; 12 ore rischio alto <p>La classe di rischio, secondo l'Accordo Stato Regioni del 07/07/2016 è individuata, a prescindere dall'attività svolta dall'azienda, in base all'effettiva e concreta attività svolta dal singolo lavoratore.</p>
Assenze ammesse	Massimo 10% delle ore totali
Esonero	Non previsto
Valutazione apprendimento	<p>Obbligatoria solo se la formazione avviene in modalità e-learning.</p> <p>Si ricorda che quanto previsto dall'art. 37 del D. Lgs. 81/08, va inteso come "obbligazione di risultato" l'effettiva e quindi verificata assimilazione dei contenuti dei corsi da parte dei lavoratori.</p> <p>Il datore di lavoro ha l'obbligo di assicurarsi che la formazione sia sufficiente ed adeguata.</p>
E-learning	<p>Secondo le modalità di cui all'allegato II dell'Accordo Stato Regioni del 07/07/2016</p> <ul style="list-style-type: none"> - formazione generale (4 ore) e per formazione specifica delle aziende inserite nel rischio basso (4 ore) - aggiornamento (6 ore) <p>La formazione in modalità E-learning è possibile anche con partecipazione a convegni e seminari nella misura non superiore al 50% delle ore previste (3 ore massimo).</p> <p>La formazione specifica per i rischi medio e alto è prevista dalla Regione Lazio secondo le modalità indicate nella Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 25 luglio 2017, n. 451</p>
Rilascio attestato	Al termine della formazione generale e/o specifica
Validità credito formativo	<p>Permanente per la formazione generale.</p> <p>Per la formazione specifica il credito è da valutare di volta in volta a seconda dei settori ATECO delle imprese di provenienza e di arrivo.</p>
Aggiornamento (decorrenza)	<p>Ogni cinque anni.</p> <p>Per i lavoratori formati dopo l'11/01/2012 il quinquennio ha inizio alla data di completamento del corso.</p>
Aggiornamento (modalità)	Durata minima di 6 ore per tutti e 3 i livelli di rischio

<p>Formazione pregressa (riconoscimento)</p>	<p>Formazione già effettuata all' 11 gennaio 2012 nel rispetto delle normative previgenti e delle indicazioni contenute nei contratti collettivi di lavoro - comprovata dal datore di lavoro. Per il comparto costruzioni la formazione effettuata nell'ambito del progetto "16 ore - MICS" secondo quanto previsto dal punto 4 (condizioni particolari) dell'allegato A dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.</p>
<p>Comunicazione inizio corso</p>	<p>Non dovuta</p>
<p>Collaborazione Organismo Paritetico</p>	<p>I soggetti formatori devono richiedere la collaborazione all'organismo paritetico ove presente nel settore e nel territorio dell'azienda, così come definito all'Art. 37 comma 12, D. Lgs. 81/08.</p>
<p>Altri riferimenti</p>	<p>Ministero del Lavoro – Circolare 29/07/2011 n. 20 (Collaborazione con gli Organismi Paritetici); Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Circolare 05/06/2012 n. 13 Interpello n. 18/2013 del 20/12/2013 - Obbligo di formazione, ai sensi dell'art. 37, dei lavoratori che svolgono funzioni di RSPP Decreto Interministeriale 27/03/2013 (lavoratori stagionali o occasionali) Interpello n. 12/2014 del 11/07/2014 - Risposta ai quesiti sulla formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro Interpello n. 4/2015 del 24/06/2015 - Formazione e valutazione dei rischi per singole mansioni ricomprese tra le attività di una medesima figura professionale Ministero del Lavoro – Direzione generale per l'attività ispettiva –Divisione III – Nota n. 9483 del 08/06/2015</p>

3. CORSO DI FORMAZIONE PER RESPONSABILI E ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP E ASPP)

Riferimento normativo	Art. 32 D. Lgs. 81/08
Provvedimento che disciplina	Accordo Stato Regioni del 07/07/2016 Accordo Stato Regioni del 25/07/2012 DGR 25 luglio 2017, n. 452
Prerequisito formativo per partecipare al corso	Diploma di istruzione secondaria, oppure, attestazione di svolgimento delle funzioni per almeno sei mesi alla data del 13/08/2003 (art. 32 comma 3 D. Lgs. 81/08)
Figura che può accedere o è obbligata alla frequenza del corso	Chi vuole svolgere le funzioni o riceve l'incarico di RSPP o ASPP
Quando effettuare la formazione	Prima dell'assunzione dell'incarico di RSPP/ASPP per lo specifico settore di intervento
Soggetto formatore	I soggetti stabiliti dall'art. 32 comma 4 D. Lgs. 81/08 e dall'Allegato A, punto 2, Accordo Stato Regioni del 07/07/2016. Vedasi allegato 1 a scheda n.3
Disponibilità aree e attrezzature	Non espressamente previsto dalle normative
Individuazione di un responsabile del progetto formativo	Sì (anche un formatore) Per modalità e-learning in possesso dei requisiti di cui al punto C dell'Allegato II dell'Accordo Stato Regioni del 07/07/2016
Tenuta registro presenze	Sì
N° partecipanti (massimo)	35
Requisiti dei formatori	Come da Decreto Interministeriale "Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro" del 06/03/2013

Requisiti dei co-docenti, tutor, addestratori o altri soggetti, (se espressamente previsti)	Modalità e-learning: allegato II lettera C dell'Accordo Stato Regioni del 07/07/2016
Durata minima dei corsi (escluse ore per verifica finale)	Per RSPP/ASPP Modulo A 28 ore Modulo B 48 ore +12 ore per i settori SP1 (Agricoltura/Pesca) e SP3 (Sanità residenziale) Modulo B 48 ore +16 ore per i settori SP2 (Cave/Costruzioni) e SP4 (Chimico/Petrochimico) Per RSPP Modulo C 24 ore
Assenze	Massimo 10% delle ore totali di ogni singolo modulo (A/B /C)
Esonero moduli A/B	Esonero dai corsi A e B <ul style="list-style-type: none"> • Possessori di lauree di cui al punto 1 dell'allegato I dell'Accordo Stato Regioni del 07/07/2016 • Possessori di lauree di Ingegneria e Architettura (vecchio ordinamento) Esonero, inoltre, per coloro che non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di salute e sicurezza per almeno cinque anni in qualità di pubblico ufficiale o incaricati di pubblico servizio (punto 12.4 Accordo Stato-Regioni 7/07/2016)
Esonero moduli A/B/C	Possessori di certificati universitari attestanti superamento esami con contenuti previsti nell'Accordo (p. 1 Allegato A dell'Accordo Stato Regioni del 07/07/2016)
Valutazione apprendimento	Modulo A – test 30 domande con 3 risposte alternative (70% risposte corrette) + eventuale colloquio Modulo B – test 30 domande con 3 risposte alternative (70% risposte corrette) + prova finale con 5 domande aperte + eventuale colloquio Modulo C – test 30 domande con 3 risposte alternative (70% risposte corrette) + colloquio individuale
E-learning	Secondo le modalità di cui all'allegato II dell'Accordo Stato Regioni del 07/07/2016 Per il Modulo A come previsto dall'allegato A punto 6.1 Accordo Stato Regioni del 07/07/2016 Per l'aggiornamento come previsto dall'allegato A punto 9 Accordo Stato Regioni del 07/07/2016
Rilascio attestato	Al termine del corso con esito positivo e verifica delle presenze. Al termine degli aggiornamenti.

Validità credito formativo	Secondo i criteri esposti nell'Allegato III Accordo Stato Regioni del 07/07/2016
Aggiornamento (decorrenza)	Ogni 5 anni dalla conclusione del Modulo B comune (Allegato A punto 10 Accordo Stato Regioni del 07/07/2016) Per le lauree esoneranti dal corso di formazione: <ul style="list-style-type: none"> • laureati dopo il 15/05/2008 (entrata in vigore del D. Lgs. 81/08) ogni 5 anni a partire dal conseguimento del titolo di studio • laureati prima del 15/05/2008 ogni 5 anni a partire dall'entrata in vigore del Decreto legislativo del D. Lgs. 81/08
Aggiornamento (modalità)	RSPP 40 ore (minimo) nell'arco di 5 anni ASPP 20 ore (minimo) nell'arco di 5 Anni Possibile anche in e-learning Possibile anche con partecipazione a seminari e convegni di contenuti coerenti per 50 % massimo delle ore totali. Sono validi come aggiornamento i corsi d'aggiornamento svolti come formatore/coordinatore per la sicurezza.
Formazione pregressa (riconoscimento)	Corsi effettuati in vigenza dell'Accordo Stato Regioni del 26/01/2006 per RSPP/ASPP operanti nello stesso settore produttivo; Corsi effettuati in vigenza dell'Accordo Stato Regioni del 26/01/2006 per RSPP/ASPP operanti in diverso settore produttivo con integrazione come da tabella p.8 dell'Allegato A dell'Accordo Stato Regioni del 07/07/2016
Comunicazione inizio corso	Non definito
Collaborazione Organismo Paritetico	Non prevista

Allegato1 a scheda n.3

CORSO DI FORMAZIONE PER RESPONSABILI E ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP E ASPP)

Enti Formatori

Allegato A, punto 2. dell'Accordo Stato Regioni del 07/07/2016 (G.U. n.193 del 19/08/2016)

- a) le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione professionale di diretta emanazione regionale o provinciale;
- b) gli enti di formazione accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla GURI del 23 gennaio 2009;
- c) le Università;
- d) le scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione;
- e) le istituzioni scolastiche nei confronti del personale scolastico e dei propri studenti;
- f) l'INAIL;
- g) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco o i corpi provinciali dei vigili del fuoco per le Province autonome di Trento e Bolzano;
- h) l'amministrazione della Difesa;
- i) le amministrazioni statali e pubbliche di seguito elencate, limitatamente al personale della pubblica amministrazione sia esso allocato a livello centrale che dislocato a livello periferico:
 - Ministero del Lavoro e delle politiche sociali;
 - Ministero della salute;
 - Ministero dello sviluppo economico;
 - Ministero dell'interno: Dipartimento per gli affari interni e territoriali e Dipartimento della pubblica sicurezza;
 - Formez;
 - SNA (Scuola Nazionale dell'Amministrazione).
- j) le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e gli organismi paritetici quali definiti all'art. 2, comma 1, lettera ee), del D.lgs. 81/2008 per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 51 del D.lgs. 81/2008, limitatamente allo specifico settore di riferimento;
- k) i fondi interprofessionali di settore nel caso in cui, da statuto, si configurino come erogatori diretti di formazione;
- l) gli ordini e i collegi professionali.
- m) Ulteriori soggetti formatori che operano a livello nazionale potranno essere eventualmente individuati in sede di Conferenza Stato Regioni congiuntamente dalle amministrazioni statali interessate e dalle Regioni e Province autonome, ai sensi dell'articolo 32, comma 4 del D.lgs. n. 81/08.

4. CORSO DI FORMAZIONE PER PREPOSTI

Riferimento normativo	Art. 37 comma 7 D. Lgs. 81/08
Provvedimento che disciplina	Accordo Stato Regioni del 07/07/2016 Accordo Stato Regioni del 25/07/2012 Accordo Stato Regioni del 21/12/2011
Prerequisito formativo/professionale per esercitare il ruolo.	Per i lavoratori stranieri deve essere verificata la comprensione e la conoscenza della lingua veicolare e con modalità che assicurino la comprensione dei contenuti del corso di formazione come da Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 punto 2, lettera g). Partecipazione alla formazione per i lavoratori parte generale e specifica.
Figura che può accedere o è obbligata alla frequenza del corso	Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa Art. 2 comma 1 lettera e) D. Lgs. 81/08
Quando effettuare la formazione	Prima dell'assunzione del ruolo di preposto, qualora non fosse possibile, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre i 60 giorni successivi.
Soggetto formatore	Chiunque, compreso il Datore di lavoro, in capo al quale vige l'obbligo di assicurare che la formazione sia sufficiente ed adeguata.
Disponibilità aree e attrezzature	Non definito
Individuazione di un responsabile del progetto formativo	Sì (può essere anche il formatore)
Tenuta registro presenze	Sì
N° partecipanti (massimo)	35
Requisiti dei formatori	Come da Decreto Interministeriale "Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro" del 06/03/2013.

Requisiti dei co-docenti, tutor, addestratori o altri soggetti, (se espressamente previsti)	Non definito
Durata minima dei corsi (escluse ore per verifica finale)	8 ore
Assenze ammesse	Massimo 10% delle ore totali
Valutazione apprendimento	Verifica finale obbligatoria (colloquio o in alternativa test)
E-learning	Secondo le modalità di cui all'allegato II dell'Accordo Stato Regioni del 07/07/2016
Rilascio attestato	Sì
Validità credito formativo	5 anni Costituisce credito formativo parziale di 8 ore per corso RLS e Dirigente.
Aggiornamento (decorrenza)	Quinquennale. Per i lavoratori formati dopo l' 11/01/2012 il quinquennio ha inizio alla data di completamento del corso.
Aggiornamento (modalità)	Durata minima di 6 ore in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. Il corso può essere erogato in e-learning. Costituisce credito formativo per aggiornamento lavoratore e dirigente
Riconoscimento crediti professionali e formativi pregressi	È riconosciuta la formazione effettuata prima dell'11 gennaio 2012 nel rispetto delle normative previgenti e delle indicazioni contenute nei contratti collettivi di lavoro e comprovata dal Datore di Lavoro.
Comunicazione inizio corso	Non prevista
Collaborazione Organismo Paritetico	Sì, facoltativa
Altri riferimenti	

5. CORSO DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI

Riferimento normativo	Art. 37 comma 7 D. Lgs. 81/08
Provvedimento che disciplina	Accordo Stato Regioni del 07/07/2016 Accordo Stato Regioni del 25/07/2012 Accordo Stato Regioni del 21/12/2011
Prerequisito formativo/professionale per esercitare il ruolo	Dirigente come definito da Art. 2 comma 1 lett. d D. Lgs. 81/08. Non necessita del corso come lavoratore - parte generale e specifica.
Figura che può accedere o è obbligata alla frequenza del corso	Dirigente come definito da Art. 2 comma 1 lett. d D. Lgs. 81/08
Quando deve essere effettuata la formazione	Anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all'assunzione. La formazione deve essere completata nell'arco temporale di 12 mesi Accordo Stato Regioni 21/12/2011 punto 6
Soggetto formatore	Chiunque, compreso il Datore di lavoro
Disponibilità aree e attrezzature	Non previsto
Individuazione di un responsabile del progetto formativo	Sì (può essere anche il formatore)
Tenuta registro presenze	Sì
N° partecipanti (massimo)	35
Requisiti dei formatori	Come da Decreto Interministeriale "Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro" del 06/03/2013.
Requisiti dei co-docenti, tutor, addestratori o altri soggetti, (se espressamente previsti)	Non previsti
Durata minima dei corsi	16 ore, strutturate in 4 moduli
Assenze ammesse	Massimo 10% del totale delle ore
Valutazione apprendimento	Verifica finale obbligatoria (colloquio o in alternativa test)
E-learning	e-learning possibile per l'intero corso (Accordo Stato Regioni 7/7/2016)
Rilascio attestato	Sì

Validità credito formativo	5 anni Costituisce credito formativo di 16 ore per Corso Datori di lavoro (RSPP) Costituisce credito totale per corso lavoratori (Generale + Specifica), credito totale per corso preposti
Aggiornamenti (decorrenza)	Quinquennale, il quinquennio ha inizio alla data di completamento del corso
Aggiornamenti (modalità)	Durata minima di 6 ore in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro Accordo Stato Regioni 21/12/2011 punto 9 Possibile in e-learning Partecipazione a Convegni e seminari (50% ore) Costituisce credito di 6 ore per i corsi Datori di Lavoro (che svolgono i compiti di RSPP) Costituisce credito totale 6 ore per aggiornamento Lavoratori e Preposti.
Riconoscimento crediti professionali e formativi pregressi	Ai dirigenti che dimostrino di aver svolto, dopo il 14 agosto 2003 e fino alla data del 11/01/2012, una formazione con contenuti conformi all'Art. 3 del Decreto Ministeriale 16/01/1997 o a quelli del Modulo A per ASPP e RSPP previsto nell'Accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006.
Comunicazione inizio corso	Non prevista
Collaborazione Organismo Paritetico	Non necessaria
Altri riferimenti	

6. CORSO DI FORMAZIONE PER DATORI DI LAVORO CHE SVOLGONO DIRETTAMENTE I COMPITI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Riferimento normativo	Art. 34 D. Lgs. 81/08
Provvedimento che disciplina	Accordo Stato Regioni del 07/07/2016 Accordo Stato Regioni del 25/07/2012 Accordo Stato Regioni del 21/12/2011
Prerequisito formativo per partecipare al corso	Non previsto
Figura che può accedere o è obbligata alla frequenza del corso	Il datore di lavoro come definito nell'Art.2 lett. b) D. Lgs. 81/08 nei casi previsti dall'Allegato II del D. Lgs. 81/08 con esclusione dei DDL di attività a rischio previste dall'art. 31 comma 6 D. Lgs. 81/08
Quando effettuare la formazione	Prima dello svolgimento dei compiti come RSPP
Soggetto formatore	Quelli stabiliti dal punto 1 Allegato A dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 Per la modalità e-learning, secondo le previsioni dell'allegato II dell'Accordo Stato Regioni del 07/07/2016
Disponibilità aree e attrezzature	Non specificato
Individuazione di un responsabile del progetto formativo	Sì (può essere anche un formatore)
Tenuta registro presenze	Sì
N° partecipanti (massimo)	35
Requisiti dei formatori	Come da Decreto Interministeriale "Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro" del 06/03/2013
Requisiti dei co-docenti, tutor, addestratori o altri soggetti, (se espressamente previsti)	Non definito

Durata minima dei corsi	Secondo le tabelle dei codici ATECO di cui all'Allegato II dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 <ul style="list-style-type: none"> • 16 ore Rischio basso • 32 ore Rischio medio • 48 ore Rischio alto alto
Assenze	Massimo 10% delle ore totali
Esonero	Per i datori di lavoro che hanno beneficiato dell'applicazione dell'articolo 95 del D.lgs. 626/94 abrogato e trasfuso nel D.lgs. 91/03
Valutazione apprendimento	Verifica finale obbligatoria (colloquio o test) DGR n. 361 del 13/07/2012 ALLEGATO "A"
E-learning	Secondo le modalità di cui all'allegato II dell'Accordo Stato Regioni del 07/07/2016 Consentito per modulo 1 (normativo) e modulo 2 (gestionale) e per gli aggiornamenti come da punto 4 dell'Allegato A dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 Accordo Stato Regioni del 07/07/2016 Allegato V
Rilascio attestato	Al termine del corso Al termine degli aggiornamenti
Validità credito formativo	Solo per quanto previsto dall'art. 34 D. Lgs. 81/08
Aggiornamento (decorrenza)	Ogni 5 anni a partire da 11/01/2012 (decorrenza dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011)
Aggiornamenti (modalità)	Preferibilmente da distribuirsi nell'arco dei 5 anni anche in modalità e-learning <ul style="list-style-type: none"> • 6 ore Rischio basso • 10 ore Rischio medio • 14 ore Rischio alto alto

Formazione pregressa (riconoscimento)	Sono esonerati dai corsi di formazione previsti dall'Accordo Stato Regioni del 07/07/2016 coloro che hanno frequentato i corsi di 16 ore previsti dall'art. 3 del DM 16.01.97, e coloro che, pur esonerati dalla frequenza dei corsi previsti dall'art. 95 del D. Lgs. 626/94, dimostrino di aver frequentato entro 24 mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo, i corsi di aggiornamento secondo quanto previsto dal punto 7 dello stesso.
Comunicazione inizio corso	Non prevista
Collaborazione Organismo Paritetico	Non prevista
Altri riferimenti	Non definito

Allegato1 a scheda n.6

CORSO DI FORMAZIONE PER DATORI DI LAVORO CHE SVOLGONO DIRETTAMENTE I COMPITI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Enti Formatori

Allegato A, punto 1. dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 (G.U. n. 8 del 11-1-2012)

Allegato A, punto 12.9 dell'Accordo Stato Regioni del 07/07/2016 (G.U. n.193 del 19/08/2016)

- a) le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione professionale; le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano possono altresì autorizzare, o ricorrere a ulteriori soggetti operanti nel settore della formazione professionale accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla GURI del 23 gennaio 2009. In tal caso detti soggetti devono, comunque, dimostrare di possedere esperienza biennale professionale maturata in ambito prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro o maturata nella formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- b) le Università e le scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione;
- c) l'INAIL;
- d) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco o i corpi provinciali dei vigili del fuoco per le Province autonome di Trento e Bolzano;
- e) la scuola superiore della pubblica amministrazione;
- f) altre scuole superiori delle singole amministrazioni;
- g) le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori
- h) gli organismi paritetici quali definiti all'art. 2 comma 1 lettera ee), del D.lgs. n. 81/08 e per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 51 del D.lgs. n. 81/08;
- i) i fondi interprofessionali di settore;
- j) gli ordini e i collegi professionali del settore di specifico riferimento.

Qualora i soggetti sopra indicati ai punti dalla lettera b) alla lettera j) intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi devono essere in possesso dei requisiti previsti nei modelli di accreditamento definiti in ogni Regione e Provincia Autonoma ai sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 23 gennaio 2009.

NOTA:

Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori e gli organismi paritetici possono effettuare le attività formative e di aggiornamento o direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta emanazione.

7. CORSO DI FORMAZIONE PER COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE (CSP E CSE)

Riferimento normativo	Art. 98 D. Lgs. 81/08 Allegato XIV del D. Lgs. 81/08
Provvedimento che disciplina	Accordo Stato Regioni 07/07/2016
Prerequisito formativo per partecipare al corso	Possesso di uno dei titoli di studio elencati all'Art. 98, comma 1 del D. Lgs. 81/08, nonché attestazione da parte dei datori di lavoro e committenti comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni (gli anni richiesti variano, da 1 a 3, in funzione del percorso di studi effettuato)
Figura che può accedere o è obbligata alla frequenza del corso	Non definito
Quando effettuare la formazione	Prima dell'assunzione dell'incarico.
Soggetto formatore	Secondo quanto stabilito dall'Art. 98, comma 2 del D. Lgs. 81/08 Per modalità e-learning, secondo quanto stabilito nell'allegato A punto 2 Accordo Stato Regioni 07/07/2016
Disponibilità aree e attrezzature	Non prevista
Individuazione di un responsabile del progetto formativo	Sì (può essere anche un formatore)
Tenuta registro presenze	Sì
N° partecipanti (massimo)	Massimo 60 partecipanti per la parte teorica Massimo 30 partecipanti per la parte pratica Massimo 35 partecipanti per l'aggiornamento
Requisiti dei formatori	Come da Decreto Interministeriale "Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro" del 06/03/2013

Requisiti dei co-docenti, tutor, addestratori o altri soggetti, (se espressamente previsti)	Non definito
Durata minima dei corsi	<ul style="list-style-type: none"> • Modulo Giuridico (28 ore) - escluse ore per verifica finale • Modulo Tecnico (52 ore) • Modulo Metodologico (16 ore) • Parte pratica (24 ore)
Assenze	Massimo 10% delle ore totali
Esonero moduli A/B	Sono esonerati dalla frequenza dei corsi di formazione i soggetti elencati nell'Art. 98, comma 4 del D. Lgs. 81/08
Valutazione apprendimento	<p>Verifica finale di apprendimento secondo quanto specificato nell'Allegato XIV del D. Lgs. 81/08 da una commissione costituita da almeno 3 docenti del corso, tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Simulazione al fine di valutare le competenze tecnico-professionali; • Test finalizzati a verificare le competenze cognitive.
E-learning	<p>Secondo le modalità di cui all'allegato II dell'Accordo Stato Regioni del 07/07/2016</p> <p>Modalità e-learning applicabile solo per il Modulo Giuridico (28 ore) e per l'intero percorso formativo dell'aggiornamento (40 ore) Art. 48 comma 3 D. Lgs. 81/08</p>
Rilascio attestato	<p>Al termine del corso</p> <p>Al termine degli aggiornamenti</p>
Validità credito formativo	Secondo i criteri esposti nell'Allegato III Accordo Stato Regioni del 07/07/2016
Aggiornamento (decorrenza)	Ogni 5 anni a partire da 11/01/2012, per i coordinatori che avevano i requisiti prima del 15/05/2008 decorre da tale data; per i coordinatori con i requisiti maturati successivamente al 15/05/2008 decorre dal rilascio dell'attestato.

Aggiornamento (modalità)	40 ore preferibilmente da distribuirsi nell'arco dei 5 anni anche in modalità e-learning. Anche convegni e seminari (Allegato XIV D. Lgs. 81/08 come modificato al punto 9.1 Accordo Stato Regioni del 07/07/2016)
Formazione pregressa (riconoscimento)	Secondo l'Allegato III dell'Accordo Stato Regioni 07/07/2016
Comunicazione inizio corso	Non prevista
Collaborazione Organismo Paritetico	Non prevista
Altri riferimenti	Interpello n. 2/2013 del 02/05/2013 - Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori Interpello n. 17/2013 del 20/12/2013 – Corsi di aggiornamento del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori Interpello n. 19/2014 del 06/10/2014 - Aggiornamento professionale dei coordinatori per la sicurezza

Allegato 1 a scheda n.7

CORSO DI FORMAZIONE PER COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE (CSP E CSE)

Enti Formatori

Art. 98, comma 2 del D. Lgs. 81/08

- a) Regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale;
- b) INAIL;
- c) Istituto italiano di medicina sociale;
- d) ordini o collegi professionali;
- e) università;
- f) associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori;
- g) dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia.

8. CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO

Riferimento normativo	Art. 37, comma 9; art.34, comma 2 bis; art. 45 del D. Lgs. 81/08
Provvedimento che disciplina	Decreto Ministeriale n. 388/2003 Accordo Stato Regioni 07/07/2016, Allegato V - Corso di Formazione Base, Corsi di aggiornamento Circolare Ministero della Salute n. 13917 del 20/05/2014
Prerequisito formativo per esercitare il ruolo e verifiche preventive	Per i lavoratori stranieri deve essere verificata la comprensione e la conoscenza della lingua veicolare con modalità che assicurino la comprensione dei contenuti del corso di formazione come da Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 punto 2 lettera g); Corso sicurezza per i lavoratori parte generale e specifica.
Figura che può accedere o è obbligata alla frequenza del corso	Lavoratore designato come <i>“addetto al primo soccorso”</i>
Quando effettuare la formazione	Prima di destinare il lavoratore designato come <i>“addetto al primo soccorso”</i>
Soggetto formatore	Non specificatamente definito
Disponibilità aree e attrezzature	Manichino per prova BLS (Basic Life Support), Pallone autoespandibile, comunemente conosciuto come pallone di AMBU (Auxiliary Manual Breathing Unit). Defibrillatore per le attività previste dal Decreto Ministero della Salute 18 marzo 2011 – Allegato A punto B comma 1. Per le attività identificate per la allocazione di un defibrillatore va effettuato un apposito percorso formativo.
Individuazione di un responsabile del progetto formativo	Non specificatamente individuato
Tenuta registro presenze	Sì
N° partecipanti (massimo)	35
Requisiti dei formatori	Medici in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario nazionale. Nello svolgimento della parte pratica il medico può avvalersi di altro personale specializzato (ad esempio infermieristico).

Requisiti dei co-docenti, tutor, addestratori o altri soggetti, (se espressamente previsti)	Personale specializzato per la parte pratica. Per l'addestramento all'uso del defibrillatore personale con apposita formazione addestramento
Durata minima dei corsi (escluse ore per verifica finale)	Come previsto dall'allegato 3 e 4 al Decreto Ministeriale n. 388/03 <ul style="list-style-type: none"> • 16 ore per le aziende del "gruppo A"; • 12 ore per le aziende dei "gruppi B e C"
Assenze ammesse	Non previste
Valutazione apprendimento	Non prevista, ma verificato l'addestramento durante l'esercitazione pratica
E-learning	No, vietata per tutto il corso (parte teorica e pratica)
Rilascio attestato	Sì
Validità credito formativo	3 anni
Aggiornamento (decorrenza)	Dopo tre anni dalla data di ultimazione del percorso formativo.
Aggiornamento (modalità)	Per i 3 Gruppi ABC previsti dal Decreto Ministeriale 388/2003 la formazione dei lavoratori designati andrà ripetuta almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico (Decreto Ministeriale 15 luglio 2003 n. 388 - Art.3). Vietati e-learning e aggiornamento tramite partecipazione a seminari.
Formazione pregressa (riconoscimento)	Sono validi i corsi di formazione per gli addetti al primo soccorso ultimati entro la data di entrata in vigore del Decreto Ministeriale 388/2003 al 3 febbraio 2005
Comunicazione inizio corso	Non prevista
Collaborazione Organismo Paritetico	Non prevista

Altri riferimenti

Interpello n. 2/2012 del 15/11/2012 – Formazione addetti al primo soccorso
Decreto Ministeriale 18.03.2011 - Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni
Decreto Ministeriale 24 gennaio 2011, n. 19 – Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - “Regolamento sulle modalità di applicazione in ambito ferroviario, del decreto 15 luglio 2003, n. 388, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”;
Circolare 3 giugno 2004, n. Prot. DGPREV-13008/P (“Quesiti applicazione del Decreto 15 luglio 2003 n. 388”) Ministero della Salute

CORSI DI PRIMO SOCCORSO

(La tabella aiuta a classificare le aziende e a stabilire la tipologia di corso da effettuare)

Gruppo A	I) Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all'articolo 2, del D.lgs. 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del D.lgs. 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal decreto legista. 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al DPR 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;	6 lavoratori e oltre
		II) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro III) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato . del comparto dell'agricoltura .
G. B		Da 3 a 5 Lavoratori
		Gruppo B: aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
G. C		1-2 lavoratori
		Gruppo C: aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
Gruppo A		
II) Aziende o unità produttive appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro e con oltre 5 lavoratori (6 o più)		
1100 Lavorazioni meccanico-agricole		
1200 Mattazione e macellazione - Pesca		
3100 Costruzioni edili		
3200 Costruzioni idrauliche		
3300 Strade e ferrovie		
3400 Linee e condotte urbane		
3500 Fondazioni speciali		
3600 Impianti		
4400 Impianti acqua e vapore		
5100 Prima lavorazione legname		

9. CORSO DI FORMAZIONE PER GLI ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI

Riferimento normativo	Art. 37, comma 9, Art. 34, comma 2 bis, art. 46 D. Lgs. 81/08.
Provvedimento che disciplina	DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1998 (Allegato IX) Accordo Stato Regioni 07/07/2016 Allegato V Circolare Ministero dell'Interno Dipartimento Vigili del Fuoco n.0012653 del 23.02.2011
Prerequisito formativo/professionale per esercitare il ruolo	Per i lavoratori stranieri deve essere verificata la comprensione e la conoscenza della lingua veicolare con modalità che assicurino la comprensione dei contenuti del corso di formazione come da Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 punto 2, lettera g) Avere effettuato la formazione per i lavoratori parte generale e specifica.
Figura che può accedere o è obbligata alla frequenza del corso	Lavoratore designato come "addetto alla prevenzione incendi"
Quando deve essere effettuata la formazione	Prima di destinare il lavoratore designato ad "addetto alla prevenzione incendi"
Soggetto formatore	Chiunque, compreso il Datore di lavoro. Per le attività previste dall' art. 6 comma 3 del Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 (elencate nell'allegato X di detto Decreto Ministeriale) è necessario l'attestato di idoneità tecnica di cui all'articolo 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609 rilasciato dai VVFF.
Disponibilità aree e attrezzature	Aree per le esercitazioni pratiche ed il necessario supporto logistico per lo svolgimento del corso; Attrezzature: n. 1 estintore portatile ogni 2 addetti, coperte ignifughe, idranti, dispositivi di protezione individuale (giubbotto, elmetto, visiera e guanti) ecc.
Individuazione di un responsabile del progetto formativo	Si. Può essere anche un formatore
Tenuta registro presenze	Si
N° partecipanti (massimo)	35
Requisiti dei formatori	Per i corsi A, B, C secondo i requisiti stabiliti nel Decreto Interministeriale 6/3/2013 con specifiche competenze in materia di lotta agli incendi. Per le attività di cui all' Allegato X Decreto Ministeriale 10 marzo 1998, l'idoneità pratica va verificata a cura dei Vigili del Fuoco (Legge n.609/96 – art.3)
Requisiti dei co-docenti, tutor, addestratori o altri soggetti, (se espressamente previsti)	Un co-formatore o addestratore, in grado di effettuare la parte pratica, ogni 10 discenti

Durata minima dei corsi	Corso A (per addetti antincendio in attività a rischio di incendio basso): 4 ore Corso B (per addetti antincendio in attività a rischio di incendio medio): 8 ore Corso C (per addetti antincendio a rischio di incendio elevato): 16 ore
Assenze ammesse	Non previste
Valutazione apprendimento	Non prevista, per corsi A B C. Va comunque verificato l'addestramento durante l'esercitazione pratica. Per le attività di cui all' Allegato X DIM 10 marzo 1998 l'esame di idoneità di addetto antiincendio va effettuato presso i Vigili de Fuoco che rilasciano il relativo attestato (Legge n.609/96 – art.3)
e-learning	No, vietata (sia parte teorica che pratica)
Rilascio attestato	Sì
Validità credito formativo	Non definita
Aggiornamenti (decorrenza)	Aggiornamento non previsto La formazione dei lavoratori designati va ripetuta, almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico.
Aggiornamento (modalità)	Non definito
Riconoscimento crediti professionali e formativi pregressi	Art. 8, comma 2, DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1998. Sono fatti salvi i corsi di formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ultimati entro la data di entrata in vigore del presente decreto (<i>entrato in vigore il 7 ottobre 1998</i>)
Comunicazione inizio corsi	Non prevista
Collaborazione Organismo paritetico	Non prevista
Altri riferimenti	Interpello n. 10/2013 del 24/10/2013 - Risposta al quesito sulla formazione degli addetti alla gestione delle emergenze per la prevenzione incendi, Decreto Ministeriale 10/03/1998.

Attività a rischio Incendio elevato e/o soggette a verifica dai Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco e corsi con esame effettuato dai Vigili del fuoco
Nella tabella si riportano le attività per le quali è necessario sostenere l'esame presso i Vigili del fuoco.

LUOGHI DI LAVORO OVE SI SVOLGONO ATTIVITÀ PREVISTE DALL'ART. 6, COMMA 3 DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1998 (ALLEGATO X- DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1998) Per queste attività è necessario l'attestato di idoneità tecnica di cui all'articolo 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609.
industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del DPR n. 175/1988, e successive modifiche ed integrazioni;
fabbriche e depositi di esplosivi;
centrali termoelettriche;
impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
impianti e laboratori nucleari;
depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 m ²
attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 m ² ;
scali aeroportuali, stazioni ferroviarie con superficie, al chiuso, aperta al pubblico, superiore a 5000 mq e metropolitane;
alberghi con oltre 100 posti letto;
ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani; *
scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti;
uffici con oltre 500 dipendenti;
locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti;
edifici pregevoli per arte e storia, sottoposti alla vigilanza dello Stato ai sensi del R.D. 7 novembre 1942 n. 1564, adibiti a musei, gallerie, collezioni, biblioteche, archivi, con superficie aperta al pubblico superiore a 1000 m ² ;
cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;
cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.

*Vedi anche lettera "c" del Titolo V del Decreto Ministeriale 19/03/2015

10. CORSO ADDETTO / PREPOSTO AL MONTAGGIO, SMONTAGGIO, TRASFORMAZIONE DI PONTEGGI

Riferimento normativo	Art. 136, comma 8 D. Lgs. 81/08 Allegato XXI D. Lgs. 81/08
Provvedimento che disciplina	Accordo Stato Regioni 26/01/2006
Prerequisito formativo/professionale per esercitare il ruolo	Per addetti e preposti: <ul style="list-style-type: none"> • Effettuazione formazione prevista per lavoratore, parte generale e specifica. <p>Per i lavoratori stranieri deve essere verificata la comprensione e la conoscenza della lingua veicolare con modalità che assicurino la comprensione dei contenuti del corso di formazione come da Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 punto 2, lettera g).</p> <p>Per i soli preposti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Corso di formazione per preposti
Figura che può accedere o è obbligata alla frequenza del corso	Addetto e Preposto designato per sovrintendere al montaggio, smontaggio dei ponteggi
Quando deve essere effettuata la formazione	Prima del montaggio/smontaggio del ponteggio.
Soggetto formatore	Individuati nell'allegato XXI punto 1, Accordo Stato Regioni 26/01/2006
Disponibilità aree e attrezzature	Sì – disponibilità area ed attrezzature per la parte pratica di montaggio e smontaggio dei ponteggi
Individuazione di un responsabile del progetto formativo	Sì (può essere anche il formatore)
Tenuta registro presenze	Sì
N° partecipanti (massimo)	30
Requisiti dei formatori	Le docenze vengono effettuate: per la parte teorica, da personale con esperienza documentata, almeno biennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Previsto un co-formatore.
Requisiti dei co-docenti, tutor, addestratori o altri soggetti, (se espressamente previsti)	Sono previsti: <ul style="list-style-type: none"> • co-formatori in rapporto formatore/discenti di 1 a 5 per quanto riguarda la parte pratica • co-formatori con esperienza professionale documentata, almeno biennale, nelle tecniche per il montaggio /smontaggio ponteggi. <p>Per meno di 5 allievi va comunque previsto formatore e co-formatore.</p>
Durata minima dei corsi (escluse ore per verifica finale)	Percorso formativo strutturato in tre moduli della durata complessiva di 24 ore più una prova di verifica finale.

Assenze ammesse	Massimo 10%
Valutazione apprendimento	Verifica intermedia alla fine dei due moduli teorici, che si intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte, che consente il passaggio alla parte pratica del corso. Prova pratica di verifica finale consistente nel montaggio – smontaggio - trasformazione di parti di ponteggi e realizzazione di ancoraggi.
e-learning	Non prevista
Rilascio attestato	Al termine del corso - attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento. Al termine degli aggiornamenti – attestato aggiornamento.
Validità credito formativo	4 anni
Aggiornamenti (decorrenza)	Quadriennale, il quadriennio ha inizio alla data di completamento del corso
Aggiornamenti (modalità)	L'aggiornamento ha durata minima di 4 ore di cui 3 ore di contenuti tecnico pratici.
Riconoscimento crediti professionali e formativi pregressi	Non previsto
Comunicazione inizio corso	Non prevista
Collaborazione Organismo Paritetico	Non prevista
Altri riferimenti	Interpello n. 16/2015 del 29/12/2015 - Risposta al quesito in merito alla corretta interpretazione della figura del preposto alla sorveglianza dei ponteggi

Allegato 1 a scheda n.10

CORSO DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI E PREPOSTI ADDETTI AL MONTAGGIO / SMONTAGGIO /TRASFORMAZIONE DI PONTEGGI

Enti Formatori

Allegato XXI del DLgs.81/08

- a) Regioni e Province Autonome, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione, e/o mediante strutture della formazione professionale accreditate in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia Autonoma ai sensi del DM n. 166/01;
- b) Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, mediante il personale tecnico impegnato in attività del settore della sicurezza sul lavoro;
- c) INAIL;
- d) Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, nel settore dei lavori edili e di ingegneria civile;
- e) Organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia;
- f) Scuole edili.

Qualora i soggetti indicati nell'Accordo intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi dovranno essere in possesso dei requisiti previsti nei modelli di accreditamento definiti in ogni Regione e Provincia Autonoma ai sensi del DM n. 166/01.

11. CORSO ADDETTO E PREPOSTO AI SISTEMI DI ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI

Riferimento normativo	Art. 116, commi 2 e 3 D. Lgs. 81/08 Allegato XXI DLgs.81/08
Provvedimento che disciplina	Accordo Stato Regioni 26/01/2006
Prerequisito formativo/professionale per esercitare il ruolo	Per addetti e preposti: Effettuazione formazione prevista per lavoratore, parte generale e specifica. Per i lavoratori stranieri deve essere verificata la comprensione e la conoscenza della lingua veicolare con modalità che assicurino la comprensione dei contenuti del corso di formazione come da Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 punto 2, lettera g).
Figura che può accedere o è obbligata alla frequenza del corso	Lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi; Preposti con funzione di sorveglianza di lavori di cui al punto precedente.
Quando deve essere effettuata la formazione	Prima dell'utilizzo dei sistemi di accesso e posizionamento mediante funi
Soggetto formatore	Individuati nell'Allegato XXI punto 1, Accordo Stato Regioni 26/01/2006
Disponibilità aree e attrezzature	Sì – disponibilità area ed attrezzature per la parte pratica attrezzature
Individuazione di un responsabile del progetto formativo	Sì
Tenuta registro presenze	Sì
N° partecipanti (massimo)	20
Requisiti dei formatori	Le docenze vengono effettuate: Per la parte teorica, con riferimento ai diversi argomenti, da personale con esperienza formativa documentata, almeno biennale, nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
Requisiti dei co-docenti, tutor, addestratori o altri soggetti, (se espressamente previsti)	Per la parte pratica, gli eventuali co-docenti dovranno avere esperienza formativa documentata, almeno biennale, nelle tecniche che comportano l'impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi e il loro utilizzo in ambito lavorativo. Sono previsti co-docenti in rapporto formatore/discenti di 1 a 5 per quanto riguarda la parte pratica

Durata minima dei corsi (escluse ore per verifica finale)	ADDETTI: Il percorso formativo è suddiviso in due moduli: <ul style="list-style-type: none"> – Modulo base teorico e pratico della durata complessiva di 32 ore così suddiviso: – Modulo specifico pratico della durata complessiva di 20 ore articolato in due differenti percorsi formativi: <ul style="list-style-type: none"> • Modulo A per l’accesso e il lavoro in sospensione in siti naturali o artificiali; • Modulo B per l’accesso e l’attività lavorativa su alberi • Prova di verifica finale PREPOSTI Percorso di 40 ore: 32 ore + verifica finale, (uguale a quello degli addetti) 8 ore specifiche per l’attività di preposto
Assenze ammesse	Massimo il 10%
Valutazione apprendimento	<ul style="list-style-type: none"> – Verifica al termine del modulo base comune, tramite questionario a risposta multipla, che si intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte, che consentirà il passaggio alla seconda parte del corso, quella specifico - pratica; – Prova pratica di verifica finale
FAD / E-learning	Non è prevista formazione tramite FAD o e-learning
Rilascio attestato	Al termine del corso - attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento; Al termine degli aggiornamenti – attestato di aggiornamento.
Validità credito formativo	5 anni
Aggiornamenti decorrenza	Addetti e Preposti un corso di aggiornamento ogni cinque anni.
Aggiornamenti modalità	ADDETTI L'aggiornamento ha durata minima di 8 ore, di cui almeno 4 ore con contenuti tecnico pratici. PREPOSTO Oltre l’aggiornamento come addetto un aggiornamento di 4 ore con giudizio di “affidabilità” da parte dei docenti.
Riconoscimento crediti professionali e formativi pregressi	Non previsti

Allegato 1 a Scheda n. 11

CORSO DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI ADDETTI AI SISTEMI DI ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI

Enti Formatori

ALLEGATO XXI del D. Lgs. 81/08

- a) Regioni e Province Autonome, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione, e/o mediante strutture della formazione professionale accreditate in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia Autonoma ai sensi del DM n. 166/01;
- b) Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, mediante il personale tecnico impegnato in attività del settore della sicurezza sul lavoro;
- c) INAIL;
- d) Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, nel settore dei lavori edili e di ingegneria civile;
- e) Organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia;
- f) Scuole edili;
- g) Ministero dell'interno "Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco";
- h) Collegio nazionale delle guide alpine di cui alla Legge 02/01/1989 n. 6 "Ordinamento della professione di guida alpina".

Qualora i soggetti indicati nell'Accordo intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi dovranno essere in possesso dei requisiti previsti nei modelli di accreditamento definiti in ogni Regione e Provincia Autonoma ai sensi del DM n. 166/01.

ATTREZZATURE sulle quali eseguire la prova pratica

FUNE semi statica EN 1891-A Prevenzione caduta	ANTICADUTA su linea flessibile EN 353- 1 su linea rigida e 353-2 Anticaduta bidirezionale per fune
IMBRACATURA completa EN 361 Prevenzione caduta	ANTICADUTA di tipo retrattile EN 360
IMBRACATURA completa EN 358 Solo se con attacco centrale e cosciali	BLOCCANTE EN 567 Bloccante unidirezionale per fune
IMBRACATURA completa EN 813 Protezione caduta	DISCENSORE EN 341-A Dispositivo di discesa
CINTURA bassa con cosciali EN 813 Prevenzione caduta	ASSORBITORE di energia EN 355 Protezione caduta fino a fattore 2
CINTURA bassa con cosciali EN 358 Solo se con attacco centrale e cosciali	CARRUCOLA EN 12278 Sistemi di recupero
CONNETTORE EN 362 Collegamento – EN 363 sistemi arresto caduta	ANELLO di fettuccia EN 566 Ancoraggio di rinvio
CONNETTORE EN 12275-Q Collegamento non apribile	ANCORAGGIO EN 795 Punto di ancoraggio:
CORDINO di posizionamento EN 358 Prevenzione caduta	• Tassello Classe A • Anello di fettuccia Classe B mobile trasportabile
CORDINO di prolunga EN 354 Elementi di sistema anticaduta – EN 355	• Fettuccia con terminazioni Classe B mobile trasportabile
assorbitori di energia	• Linea di sicurezza con tensionatore Classe C da installare

12. CORSO DI FORMAZIONE TEORICO PRATICO E DI ABILITAZIONE PER LAVORATORI ADDETTI A PARTICOLARI ATTREZZATURE DI LAVORO

Riferimento normativo	Art. 71 e Art. 73 commi 4 e 5 D. Lgs. 81/08.
Provvedimento che disciplina	Accordo Stato Regioni 22/02/2012
Prerequisito formativo per partecipare al corso e verifiche preventive	Effettuazione formazione prevista per lavoratore, parte generale e specifica. Per i lavoratori stranieri deve essere verificata la comprensione e la conoscenza della lingua veicolare con modalità che assicurino la comprensione dei contenuti del corso di formazione come da Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 punto 2, lettera g).
Figura che può accedere o è obbligata alla frequenza del corso	Tutti i lavoratori che utilizzano le attrezzature di lavoro individuate nell' Accordo Stato Regioni 22/02/2012, Allegato A, lettera A comma 1 ovvero: <ul style="list-style-type: none"> - Piattaforme di lavoro mobili elevabili - Gru a torre - Gru mobile - Gru per autocarro - Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo - Trattori agricoli o forestali - Macchine movimento terra - Pompa per calcestruzzo
Quando effettuare la formazione	Prima di adibire il lavoratore alla macchina/attrezzatura.
Soggetto formatore	Vedi tabella allegato 1 a questa scheda Per e-learning, modalità previste dall'allegato Allegato II, Accordo Stato Regioni 7/07/2016
Disponibilità aree e attrezzature	Sì – Le attività pratiche dovranno essere effettuate in area idonea, al fine di movimentare/utilizzare l'attrezzatura di che trattasi in modo adeguato (Accordo Stato Regioni 22/02/2012, Allegato I)
Individuazione di un responsabile del progetto formativo	Sì, può essere anche il formatore
Tenuta registro presenze	Sì

N° partecipanti (massimo)	24 allievi per la parte giuridica e tecnica; 6 allievi con un tutor istruttore per la parte pratica - Accordo Stato Regioni 22/02/2012, Allegato A, lettera B, punto 3.1.1, lettere c) e d).
Requisiti dei formatori	- personale con esperienza documentata, almeno triennale, nel settore della formazione, della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro - personale con esperienza professionale pratica, documentata, almeno triennale, nelle tecniche dell'utilizzazione delle attrezzature utilizzate - personale interno alle aziende utilizzatrici, limitatamente ai loro lavoratori, in possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti. (Accordo Stato Regioni 22/2/2012, allegato A, lett. B) punto 2).
Requisiti dei co-docenti, tutor, addestratori o altri soggetti, (se espressamente previsti)	
Durata minima dei corsi	Allegato 2 alla presente scheda
Assenze ammesse	10% delle ore totali
Valutazione apprendimento	Verifica intermedia alla fine dei due moduli teorici che si intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte. Prova pratica di verifica finale mediante l'utilizzo dell'attrezzatura utilizzata
E-learning	Previsto solo per: <ul style="list-style-type: none"> - Modulo A (Accordo Stato Regioni del 07/07/2016, Allegato II) - aggiornamento (Accordo Stato Regioni 07/07/2016, Allegato A, punto 9)
Rilascio attestato	Al termine del corso: rilascio di attestato di abilitazione. Al termine degli aggiornamenti: attestato di aggiornamento
Validità credito formativo	Gli attestati di abilitazione hanno validità di 5 anni (Accordo Stato Regioni 22/02/2012, Allegato A lettera B, punto 6.1 e punto 9.2). <ul style="list-style-type: none"> - dalla data di entrata in vigore dell'Accordo Stato Regioni 07/07/2016 per quelli di cui alla lettera a) più sotto riportata; - dalla data di aggiornamento per quelli di cui alla lettera b); - dalla data di attestazione di superamento della verifica finale di apprendimento per quelli di cui alla lettera c).
Aggiornamento (decorrenza)	Entro 5 anni dalla data di rilascio dell'attestato di abilitazione.

Aggiornamento (modalità)	Durata minima 4 ore, di cui almeno 3 ore moduli pratici. (Accordo Stato Regioni 22/02/2012, punto 6).
Riconoscimento crediti professionali e formativi pregressi	<p>Alla data di entrata in vigore dell'Accordo Stato Regioni 22/02/2012 (12 marzo 2013) sono riconosciuti i seguenti percorsi formativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Corsi di formazione con durata complessiva non inferiore a quella prevista dagli allegati da III a X dell'Accordo Stato Regioni 22/2/2012, composti in modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell'apprendimento; b) Corsi composti di modulo teorico, pratico e verifica finale apprendimento, di durata complessiva inferiore a quella prevista dagli allegati da III a X dell'Accordo Stato Regioni 22/2/2012 a condizione che gli stessi siano integrati tramite il modulo di aggiornamento entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dell'Accordo Stato Regioni 22/2/2012; c) Corsi di qualsiasi durata non completati da verifica finale di apprendimento a condizione che entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dell'Accordo Stato Regioni 22/2/2012 siano integrati tramite il modulo di aggiornamento e verifica finale di apprendimento. <p>Accordo Stato Regioni 12/2/2012, allegato A, lett. B, punto 9.1, lett. a), b) e c).</p>

Allegato1 a scheda 12

CORSO DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICA PER LAVORATORI INCARICATI DELL'USO DELLE ATTREZZATURE CHE RICHIEDONO CONOSCENZE E RESPONSABILITÀ PARTICOLARI DI CUI ALL'ARTICOLO 71, COMMA 7

Enti Formatori

Allegato A, Sezione B punto 1.1 dell'Accordo Stato Regioni del 22/02/2012

Allegato A, punto 12.11 dell'Accordo Stato Regioni del 07/07/2016

- a) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, ecc.) e della formazione professionale;
- b) il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, mediante il personale tecnico impegnato in attività del settore della sicurezza sul lavoro;
- c) l'INAIL;
- d) le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori nel settore di impiego delle attrezzature di cui al presente accordo oggetto della formazione, anche tramite le loro società di servizi prevalentemente o totalmente partecipate;
- e) gli ordini o collegi professionali cui afferiscono i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 98 del D.lgs. n. 81/2008, nonché le associazioni di professionisti senza scopo di lucro, riconosciute dai rispettivi ordini o collegi professionali di cui sopra;
- f) le aziende produttrici/distributrici/noleggiatrici/utilizzatrici (queste ultime limitatamente ai loro lavoratori) di attrezzature di cui al presente accordo oggetto della formazione, organizzate per la formazione e accreditate in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009 e in deroga alla esclusione dall'accREDITAMENTO prevista dalla medesima intesa;
- g) i soggetti formatori con esperienza documentata, almeno triennale alla data di entrata in vigore del presente accordo, nella formazione per le specifiche attrezzature oggetto del presente accordo accreditati in conformità al modello di accREDITAMENTO definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009;
- h) i soggetti formatori, con esperienza documentata di almeno sei anni nella formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, accreditati in conformità al modello di accREDITAMENTO definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009;
- i) gli organismi paritetici quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera ee), del D.lgs. n. 81/2008 e per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 51 del D.lgs. n. 81/2008, entrambi istituiti nei settori di impiego delle attrezzature oggetto della formazione;
- l) le scuole edili costituite nell'ambito degli organismi paritetici di cui alla lettera i).
- m) I soggetti formatori di cui alla Sezione B punto 1.1 devono comunque essere in possesso dei requisiti minimi previsti in allegato I. Qualora i soggetti indicati alla Sezione B punto 1.1 intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi dovranno essere in possesso dei requisiti previsti nel modello di accREDITAMENTO definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009.

Allegato 2 a scheda 12 LAVORATORI ADDETTI A PARTICOLARI ATTREZZATURE DI LAVORO Art. 73 commi 4 e 5, D. Lgs. 81/08 – “Durata minima dei corsi”				
Tipologia Attrezzatura	Modulo Giuridico Normativo (ore)	Modulo tecnico (ore)	Modulo Pratico Specifico (ore)	Totale ore
Piattaforme di Lavoro Mobili Elevabili (PLE)	1	3	4 per PLE su stabilizzatori	8
			4 per PLE che possono operare senza stabilizzatori	8
			6 per l'uso di PLE con e senza stabilizzatori	10
Gru a torre	1	7	4 per gru a rotazione in basso	12
			4 per gru a rotazione alto	12
			6 per gru a rotazione in alto/ basso	14
Gru mobili	1	6	7	14
Gru mobile con falcone telescopico o brandeggiabile	1 (modulo giuridico) + 6 (modulo tecnico) + 4 (modulo teorico)		7 (modulo pratico) + 4 (modulo pratico)	22
Gru per autocarro	1	3	8	12
Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo	1	7	4 per carrelli industriali semoventi	12
			4 per carrelli industriali semoventi a bracci o telescopici rotativi	12
			4 carrelli /sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi	12

			8 per carrelli industriali semoventi, carrelli semoventi a braccio	16
Trattori agricoli o forestali	1	2	5 per trattori a ruote	8
			5 per trattori a cingoli	8
Macchine Movimento Terra (MMT)	1	3	6 per escavatori idraulici	10
			6 per escavatori a fune	10
			6 per pale cariatrici frontali	10
			6 per le terne	10
			6 per autoribaltabili a cingoli	10
			12 per escavatori idraulici, caricatori frontali a terne	16
Pompe per Calcestruzzo	1	6	7	14

13. CORSI DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO ALLE ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE CONTROLLO E APPOSIZIONE SEGNALETICA STRADALE IN PRESENZA DI TRAFFICO VEICOLARE - LAVORATORI E PREPOSTI

Riferimento normativo	Art. 161 comma 2bis D. Lgs. 81/08
Provvedimento che disciplina	Allegato II, Decreto Interministeriale 4 marzo 2013
Prerequisito formativo/professionale per esercitare il ruolo e verifiche preventive	Effettuazione formazione prevista per lavoratore, parte generale e specifica. Per i lavoratori stranieri deve essere verificata la comprensione e la conoscenza della lingua veicolare con modalità che assicurino la comprensione dei contenuti del corso di formazione come da Accordo Stato Regioni 21/12/2011 punto 2, lettera g).
Figura che può accedere o è obbligata alla frequenza del corso	<ul style="list-style-type: none"> - Lavoratori adibiti all'installazione ed alla rimozione della segnaletica di cantieri stradali in presenza di traffico o comunque addetti ad attività in presenza di traffico; - Preposti alle attività di cui all' art. 1 Decreto Interministeriale 4 marzo 2013 ovvero alle "procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare".
Quando deve essere effettuata la formazione	Prima di adibire il lavoratore alla mansione.
Soggetto formatore	Vedi allegato 1 a scheda 13
Disponibilità aree e attrezzature	Le prove pratiche e i relativi addestramenti devono essere effettuati in siti ove possano essere ricreate condizioni operative simili a quelle che si ritrovano sui luoghi di lavoro e che tengano conto della specifica tipologia di corso.
Individuazione di un responsabile del progetto formativo	Si
Tenuta registro presenze	Si
N° partecipanti (massimo)	25 (parte giuridico normativo/tecnico) Per la formazione addestrativa/pratica, almeno un formatore ogni sei allievi (Decreto Interministeriale 4 marzo 2013, allegato II, punto 5, lettere c) e d)).

Requisiti dei formatori	<p>Le docenze vengono effettuate:</p> <ul style="list-style-type: none"> – per la parte teorica, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale con esperienza almeno triennale nel settore stradale ovvero da personale con esperienza documentata, almeno triennale, nel settore della formazione o nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei cantieri stradali; – per la parte pratica da personale con esperienza professionale nel campo dell’addestramento pratico, almeno triennale, documentata, nelle tecniche di installazione e rimozione dei sistemi segnaletici adottati per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale.
Requisiti dei co-docenti, tutor, addestratori o altri soggetti, (se espressamente previsti)	Uno ogni sei allievi per la parte addestrativa/pratica.
Durata minima dei corsi	<p>Il percorso formativo è strutturato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per i lavoratori tre moduli della durata complessiva di 8 ore (Giuridico normativo 1 ora - Tecnico 3 ore, Pratico 4 ore) più una prova di verifica finale Decreto Interministeriale 4 marzo 2013, allegato II, punto 6.1; - per i preposti tre moduli della durata complessiva di 12 ore (Giuridico normativo 3 ore - Tecnico 5 ore - Pratico 4 ore) più una prova di verifica finale. Decreto Interministeriale 4 marzo 2013, allegato II, punto 6.2.
Assenze ammesse	10% delle ore totali
Valutazione apprendimento	<p>Verifica intermedia alla fine dei due moduli teorici che si intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte e passaggio alla prova pratica.</p> <p>Il mancato superamento della verifica comporta la ripetizione dei due moduli teorici.</p> <p>Prova pratica di verifica finale, simulazione in area dedicata per l’installazione e rimozione di cantieri stradali (punto 9, All.to II, Decreto Interministeriale 4 marzo 2013).</p>
E-learning	Non prevista
Rilascio attestato	Al termine del corso verrà rilasciato un “attestato di frequenza e superamento della prova finale”
Validità credito formativo	4 anni.
Aggiornamento (decorrenza)	Ogni 4 anni.
Aggiornamento (modalità)	<p>Corso teorico-pratico di durata minima di 3 ore, di cui un’ora di contenuti tecnico-pratici, in caso di modifica delle norme tecniche.</p> <p>Al termine degli aggiornamenti verrà rilasciato un “attestato di frequenza ai corsi di aggiornamento”.</p>

Riconoscimento crediti professionali e formativi pregressi	I soggetti tenuti allo svolgimento dei corsi che alla data di entrata in vigore del Decreto Interministeriale 4 marzo 2013 operano già nel settore da almeno 12 mesi, sono esonerati dal corso di formazione. Sono comunque tenuti ad effettuare il corso di aggiornamento entro 24 mesi dall'entrata in vigore del Decreto (19 aprile 2013).
Comunicazione inizio corso	Non prevista
Collaborazione Organismo Paritetico	Non prevista
Altri riferimenti	Interpello n. 17/2016 del 25/10 2016 - Risposta al quesito relativo all'applicazione del Decreto Interministeriale 4 marzo 2013 anche per il personale addetto all'attività di soccorso stradale con carri attrezzi

Allegato 1 a scheda 13

CORSI DI FORMAZIONE PER PREPOSTI E LAVORATORI, ADDETTI ALLE ATTIVITÀ' DI PIANIFICAZIONE, CONTROLLO E APPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE DESTINATA ALLE ATTIVITÀ LAVORATIVE CHE SI SVOLGANO IN PRESENZA DI TRAFFICO VEICOLARE

Enti Formatori

Allegato II, punto 2 del Decreto Interministeriale 4 marzo 2013

- a) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (ad esempio, le aziende sanitarie locali) e della formazione professionale;
- b) il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, mediante il personale tecnico impegnato in attività del settore della sicurezza sul lavoro;
- c) l'INAIL;
- d) le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, nel settore dei lavori edili e di ingegneria civile;
- e) gli organismi paritetici costituiti nel settore dell'edilizia e dei trasporti;
- f) le scuole edili;
- g) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- h) il Ministero dell'interno (dipartimento pubblica sicurezza - servizio Polizia stradale, vigili del fuoco);
- i) gli enti proprietari e le società concessionarie di strade o autostrade;
- j) i soggetti formatori con esperienza documentata, almeno triennale alla data di entrata in vigore del presente decreto, nella formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008, che si intende, ai fini del presente decreto, valido su tutto il territorio nazionale, e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 gennaio 2009;

Qualora i soggetti di cui sopra intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi devono essere in possesso dei requisiti previsti nei modelli di accreditamento definiti in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008, che si intende, ai fini del presente decreto, valido su tutto il territorio nazionale, e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 febbraio 2009

14. CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI ADDETTI A RIMOZIONE BONIFICA E SMALTIMENTO AMIANTO

Riferimento normativo	Art. 10 comma 2 lett. h) L. n. 257/92 Art. 257 e 258 D. Lgs. 81/08 Art. 10 D.P.R. 08/08/94
Provvedimento che disciplina	DGR n.5702 del 06/12/1999; DGR n. 5892 del 10/11/1998 (B.U.R.L. n.16 S.O. n.4 del 10/06/1999) modifica e meglio specifica quanto stabilito; dalle DGR n. 5145 del 6 ottobre 1998 e DGR n. 6117 del 17 novembre 1998
Pre-requisito formativo per partecipare al corso	Effettuazione formazione prevista per lavoratore, parte generale e specifica. Per i lavoratori stranieri deve essere verificata la comprensione e la conoscenza della lingua veicolare con modalità che assicurino la comprensione dei contenuti del corso di formazione come da Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 punto 2, lettera g).
Figura che può accedere o è obbligata alla frequenza del corso	Lavoratori addetti a lavori di demolizione/rimozione amianto dipendenti da ditte iscritte alle categorie 1 A e 10 B dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali
Quando effettuare la formazione	Prima dell'inizio dello svolgimento della mansione specifica
Soggetto formatore	Enti accreditati presso la Regione Lazio per l'erogazione di corsi nel settore specifico oggetto della formazione professionale secondo la legge quadro in materia di formazione professionale 21 dicembre 1978, n. 845 art.5
Disponibilità aree e attrezzature	-Ambiente per simulazione bonifica da amianto di tipo friabile; -Strutture per simulazione intervento su coperture in amianto-cemento; -struttura per simulazione intervento su tubazioni; Dotazioni previste dall' Allegato B della DGR n.5702 del 06/12/1999
Individuazione di un responsabile del progetto formativo	Si con compiti di gestione del progetto e di coordinamento dell'attività didattica, in possesso di documentata esperienza e capacità formativa, in grado di garantire il raccordo tra i docenti

Tenuta registro presenze	Sì
N° partecipanti (massimo)	Non specificato
Requisiti dei formatori	<p>Esperti delle discipline a cui afferiscono gli argomenti trattati (igiene industriale, medicina del lavoro, antinfortunistica, giurisprudenza, tecniche della comunicazione, etc.) Riferimento DGR 5702 del 06/12/1999</p> <p>Per gli argomenti con evidenti ricadute applicative tecniche (III modulo) sono richiesti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diploma di laurea in ingegneria o architettura; - Diploma universitario in ingegneria o architettura; - Diploma di geometra o perito industriale; - Laurea in tecnico per la prevenzione <p>ed una specifica esperienza professionale di almeno 5 anni.</p>
Requisiti dei co-docenti, tutor, addestratori o altri soggetti, (se espressamente previsti)	
Durata minima dei corsi (escluse ore per verifica finale)	Coordinatori: 50 ore divise in III moduli
	Lavoratori: 30 ore divise in III moduli
Assenze	Massimo 10%
Esonero	
Valutazione apprendimento	<p>Verifica di apprendimento alla fine di ogni modulo o blocco di argomenti.</p> <p>Prova teorico-pratica per la verifica delle abilità e delle conoscenze riguardanti le attività di rimozione, bonifica, smaltimento, con particolare riferimento alla sicurezza e alla prevenzione del rischio da amianto.</p>
E-learning	No
Rilascio attestato	Sì

Validità credito formativo	non definito
Aggiornamento (decorrenza)	non definito
Aggiornamento (modalità)	Formazione ripetuta ad “intervalli regolari” (almeno quinquennale) Art. 258 D. Lgs. 81/08
Formazione pregressa (riconoscimento)	Non definito
Comunicazione inizio corso	Non prevista
Collaborazione Organismo Paritetico	non definito

15. DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA FORMAZIONE DI ALCUNE CATEGORIE DI LAVORATORI

	Cosa si deve o si può fare per la formazione	Riferimenti normativi
Lavoratori autonomi Art. 2222 Codice Civile	L'articolo 21, al comma 2 (D. Lgs. 81/08), prevede la facoltà degli stessi soggetti, in relazione ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico, di partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali (es. attività in luoghi confinati) In tal caso i lavoratori autonomi devono svolgere gli stessi corsi dei lavoratori	Art 21 D. Lgs. 81/08 Accordo Stato Regione 21/12/2011
Lavoratori autonomi in cantiere	Nel caso che l'attività del lavoratore autonomo venga svolta presso i cantieri temporanei o mobili si applicano, altresì, le disposizioni riguardanti la verifica tecnico-professionale che il committente deve effettuare ai sensi dell'articolo 90 comma 9 lettera a) del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., verifica che deve essere fatta controllando il possesso dei requisiti indicati nell'Allegato XVII.	Art.90 Comma 9 lettera a) D. Lgs. 81/08 Allegato XVII punto 2 lettera d D. Lgs. 81/08 Interpello n. 7/2013 del 02/05/2013 - Idoneità tecnico professionale dei lavoratori autonomi nell'ambito del titolo IV del D. Lgs. 81/08
Imprese familiari Art. 230-bis C.C. definizione di impresa familiare come quella nella quale collaborano familiari, e si intendono per «familiari» il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.	L'articolo 21, al comma 2(D. Lgs. 81/2008), prevede la facoltà degli stessi soggetti, in relazione ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico, di partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte	Art 21 D. Lgs. 81/08

	Cosa si deve o si può fare per la formazione	Riferimenti normativi
Lavoratori a domicilio Lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del Contratto collettivo dei proprietari di fabbricati	Fermo restando quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ai lavoratori a domicilio ed ai lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37 del D. Lgs. 81/08. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al Titolo III.	Art.3 comma 9, D. Lgs. 81/08
Telelavoro lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e telematico	L'interpello 13/2013 indica che il datore di lavoro è tenuto a fornire ai lavoratori un'adeguata informazione e formazione nel rispetto di quanto previsto dall'accordo Stato-Regioni del 21/12/2011. Viene esclusa la formazione per il primo soccorso e antincendio. Inoltre viene stabilito che il domicilio non è da considerarsi luogo di lavoro A tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e telematico, si applicano le disposizioni di cui al Titolo VII, (Attrezzature munite di VDT) indipendentemente dall'ambito in cui si svolge la prestazione stessa. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al Titolo III (uso delle attrezzature di Lavoro).	Art.3 comma 10 D. Lgs. 81/08 Interpello n. 13/2013 del 24 ottobre 2013 - Risposta al quesito sull'obbligo di formazione, informazione ed addestramento per i lavoratori a domicilio
Somministrazione di lavoro per "Somministrazione di lavoro" s'intende "il contratto di somministrazione di lavoro, (indeterminato o determinato), con il quale un'Agenzia di somministrazione è autorizzato da una Ag di somministrazione, ai sensi del decreto legislativo	"Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e provvede alla loro formazione e addestramento all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore. L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti."	Accordo Stato Regioni 07/07/2016 punto 12.5 Formazione dei lavoratori somministrati. art.30 D.lgs.81/2015

	Cosa si deve o si può fare per la formazione	Riferimenti normativi
n. 276 del 2003 Mette a disposizione di un utilizzatore uno o più dipendenti, i quali, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore.”		
Lavoro a progetto Per “Lavoro a progetto” s’intende “il lavoro gestito autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa	Nei confronti dei lavoratori a progetto di cui agli articoli 61, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276), e successive modificazioni, e dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all’articolo 409, primo comma, n. 3, del Codice di procedura civile, le disposizioni di cui D. Lgs. 81/08 si applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente	Art.3 Comma 7 D. Lgs. 81/08 Art.61 Dlgs 10/09/2003 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro”
Lavoratori distaccati	Nell’ipotesi di distacco del lavoratore ..., tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l’obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato. Per il personale delle pubbliche amministrazioni che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, organi o autorità nazionali, gli obblighi di cui al presente decreto sono a carico del datore di lavoro designato dall’amministrazione, organo o autorità ospitante	Art.3 comma 6 D. Lgs. 81/08

	Cosa si deve o si può fare per la formazione	Riferimenti normativi
<p>Lavoro stagionale agricoltura Si definiscono lavoratori stagionali coloro “che svolgono presso la stessa azienda un numero di giornate non superiore a cinquanta nell'anno”. Inoltre, le disposizioni si applicano anche “nei confronti dei lavoratori occasionali che svolgono prestazioni di lavoro accessorio che svolgano attività di carattere stagionale nelle imprese agricole”.</p>	<p>Il decreto indica che “gli adempimenti relativi alla informazione e formazione, si considerano assolti mediante consegna al lavoratore di appositi documenti, certificati dalla ASL ovvero dagli enti bilaterali e dagli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale, che contengano indicazioni idonee a fornire conoscenze per l'identificazione, la riduzione e la gestione dei rischi nonché a trasferire conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e all'identificazione e eliminazione, ovvero alla riduzione e gestione, dei rischi in ambiente di lavoro”.</p>	<p>Decreto Interministeriale del 27 marzo 2013 riguardante la “Semplificazione in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo”</p>

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO

Dalla tabella si può verificare per ogni corso se è necessario uno specifico soggetto formatore, i requisiti dei docenti, se sono previste verifiche finali e la possibilità di effettuare il corso o gli aggiornamenti in e-learning.





	SOGGETTO FORMATORE DEFINITI	DOCENTI CON PARTICOLARI REQUISITI	VERIFICA OBBLIGATORIA	E-LEARNING	E-LEARNING AGGIORNAMEN.	CONVEGNI SEMINARI
1. Corso di formazione per responsabili e addetti al servizio di prevenzione e protezione	SI		SI	P ⁽³⁾	SI	SI
2. Corso di formazione per datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di RSPP	SI		SI	P	SI	SI
3. Corso di formazione per coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	SI		SI	P	SI	SI
4. Corso di formazione per lavoratori	NO ⁽¹⁾		NO	P ⁽²⁾	SI	SI
5. Corso di formazione rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	NO		SI	NO	SI	SI
6. Corso di formazione addetti al primo soccorso	NO		NO	NO	NO	NO
7. Corso di formazione per gli addetti alla prevenzione incendi	NO		NO	NO	--	--
8. Corso di formazione preposti	NO		SI	P	SI	SI
9. Corso formazione dirigenti	NO		SI	Totale	SI	SI
10. Corso addetto e preposto al montaggio, smontaggio, trasformazione di ponteggi	SI		SI	NO	NO	NO
11. Corso addetto e preposto ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi	SI		SI	NO	NO	NO
12. Corso abilitazione operatori utilizzo attrezzature di lavoro	SI		SI	P	NO	NO
13. Corsi formazione e addestramento apposizione segnaletica stradale	SI		SI	NO	NO	NO

(1) Datore di lavoro che svolge i compiti di RSPP solo per i propri lavoratori

(2) Tranne diversa indicazione dai contratti collettivi di lavoro

(3) Parziale (vedi schede corrispondenti)

LEGENDA

	"Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro" Decreto 06/03/2013 (G.U. 18/03/2013 n.65)
	Personale medico
	Non definito
	Caratteristiche docenti da verificare nelle rispettive schede per ogni corso

ELENCO ORGANISMI PARITETICI

Richiesta di collaborazione alla formazione

Per individuare l'organismo Paritetico di riferimento a cui richiedere la collaborazione procedere nel modo seguente:

- Individuare il Contratto Collettivo Nazionale a cui l'azienda fa riferimento
- Individuare se l'Organismo Paritetico è presente nella provincia di riferimento
- Andare sul sito web dell'Organismo Paritetico per verificare la procedura di richiesta collaborazione
- Inviare la richiesta almeno 15 giorni prima dell'inizio dei corsi

Il Comitato regionale ex art. 7 del D.Lgs 81/08 ha ritenuto opportuno avviare una prima ricognizione degli Organismi Paritetici con la mera finalità di conoscere quanti e quali Organismi paritetici operano nella Regione Lazio, pubblicando un elenco, in aggiornamento, con scopi esclusivamente informativi alle aziende ed ai lavoratori

Tale elenco è disponibile all'indirizzo web

http://www.regione.lazio.it/rl_comitato_ssl/?vw=contenutiDettaglio&cat=1&id=127

MODALITÀ DELL'ORGANIZZAZIONE DEI CORSI E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

1. Organizzazione dei Corsi

Per ciascun corso, il soggetto formatore dovrà:

- a) indicare il responsabile del progetto formativo, che può essere individuato tra i docenti dello stesso corso
- b) indicare i nominativi dei docenti e verificarne i requisiti previsti dal DM del 6 marzo 2013.
- c) ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso, nel limite di 35 soggetti (tranne diverse indicazioni vedi schede corsi);
- d) tenere il registro di presenza dei partecipanti;
- e) verificare la frequenza del 90% delle ore di formazione previste, salvo diverse indicazioni (vedi schede corsi)

2. Fascicolo del Corso

Presso il soggetto formatore deve essere conservato per almeno 10 anni il "Fascicolo del corso" contenente:

- Dati identificativi del soggetto formatore e del soggetto erogatore, se diverso;
- Luogo e periodo di svolgimento del corso;
- Titolo del corso, numero complessivo di ore, programma del corso.
- Responsabile del progetto formativo;
- Elenco docenti con relativo curriculum che documenti, in modo idoneo, il possesso di almeno uno dei 6 criteri di cui al decreto 6/03/2013 (V: All.5)
- Registro del corso recante: elenco dei partecipanti (con firme), nominativo e firma del/dei formatore/i.
- Elenco partecipanti risultati idonei con dati anagrafici o codice fiscale ai quali è stato rilasciato attestato (o copia attestati rilasciati);
- Documentazione relativa alla verifica di apprendimento quando prevista
- Composizione della commissione d'esame, quando prevista;
- Data della prova d'esame, se previsto;

Il soggetto formatore provvede alla custodia/archiviazione, anche su supporti informatici, della documentazione relativamente a ciascun corso per almeno 10 anni dallo svolgimento dello stesso.

3. Attestazioni

Gli attestati vengono rilasciati dai soggetti Formatori del presente accordo a firma del legale rappresentante del Soggetto formatore

Gli attestati devono prevedere i seguenti elementi minimi comuni:

- a) denominazione del soggetto formatore;
- b) dati anagrafici del partecipante al corso;
- c) specifica della tipologia di corso seguito con indicazione della durata.
- d) periodo di svolgimento del corso;
- e) firma del legale rappresentante del soggetto formatore

CRITERI DI QUALIFICAZIONE DELLA FIGURA DEL FORMATORE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

(art.6, comma 8, lett. m-bis, del Decreto Legislativo n. 81/2008)

FAC SIMILE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

(Art. 47 DPR 445 del 28/12/2000)

Il/La sottoscritto/a (Dati del formatore)

<i>Nome</i>	<i>Cognome</i>	<i>CF.</i>
<i>Luogo di nascita</i>	<i>Data</i>	<i>Paese</i>
<i>Residenza via/piazza</i>	<i>Comune /CAP</i>	<i>Provincia</i>
<i>Tel.</i>	<i>Cell.</i>	<i>Fax</i>
<i>Mail</i>	<i>Altra mail</i>	

Consapevole della responsabilità penale e delle sanzioni, di cui all'art.75 e art.76 del DPR 445/2000, cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace e del fatto che, qualora da un controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di talune delle dichiarazioni rese, decadrà dalla possibilità di ricoprire il ruolo di formatore per la salute e la sicurezza sul lavoro,

DICHIARA

di possedere il seguente pre-requisito di cui all'art. 1 del DM 6/03/2013 ossia: **Diploma di scuola secondaria di secondo grado**

<i>Titolo (Es. dip. Perito Tecnico Ind., liceo scientifico,...)</i>	<i>Durata(anni)</i>	<i>Data conseguimento</i>	<i>Ente che ha rilasciato il diploma</i>

DICHIARA l'area di riferimento delle proprie docenze:

Area/e di riferimento per la docenza	
<input type="checkbox"/>	Area normativa/giuridica/organizzativa,
<input type="checkbox"/>	Area rischi tecnici/igienico-sanitari
<input type="checkbox"/>	Area relazioni/comunicazione

DICHIARA

di possedere i seguenti CRITERI DI QUALIFICAZIONE

<input type="checkbox"/>	Prerequisito: Diploma di scuola secondaria di secondo grado	
1° <input type="checkbox"/>	Precedente esperienza come formatore, per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni, nell'area tematica oggetto della docenza	
2° <input type="checkbox"/>	Laurea (vecchio ordinamento, triennale, specialistica o magistrale) coerente con l'area tematica oggetto della docenza, ovvero corsi post-laurea (dottorato di ricerca, perfezionamento, master, specializzazione...) nel campo della salute e sicurezza sul lavoro,	
	<i>unitamente ad una delle seguenti specifiche:</i>	<input type="radio"/> percorso formativo in didattica , con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione
		<input type="radio"/> precedente esperienza come formatore, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro
		<input type="radio"/> precedente esperienza come formatore, per almeno 40 ore negli ultimi tre anni, anche in materie diverse dalla salute e sicurezza sul lavoro
3° <input type="checkbox"/>	Attestato di frequenza , con verifica dell'apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i da soggetti abilitati ad erogare la formazione per RSPP/ASPP ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008) unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno una delle specifiche della lettera b)	
	a) almeno dodici mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica oggetto della docenza	
	<i>b) unitamente ad una delle seguenti specifiche:</i>	<input type="radio"/> percorso formativo in didattica , con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione
		<input type="radio"/> precedente esperienza come formatore, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro in al
	<input type="radio"/> precedente esperienza come formatore, per almeno 40 ore negli ultimi tre anni, anche in materie diverse dalla salute e sicurezza sul lavoro	
	<input type="radio"/> Corso/i formativo/i in affiancamento a formatore qualificato, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni	

4° □	unitamente ad una delle seguenti specifiche:	<input type="radio"/> Attestato di frequenza , con verifica dell'apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (anche organizzato/i dai soggetti di cui all'art. 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008) unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno una delle specifiche della lettera b)
		Esperienza lavorativa o professionale di almeno diciotto mesi , coerente con l'area tematica oggetto della docenza
		<input type="radio"/> percorso formativo in didattica , con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione
		<input type="radio"/> precedente esperienza come formatore, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro in al
5° □	unitamente ad una delle seguenti specifiche:	<input type="radio"/> precedente esperienza come formatore, per almeno 40 ore negli ultimi tre anni, anche in materie diverse dalla salute e sicurezza sul lavoro
		<input type="radio"/> corso/i formativo/i in affiancamento a formatore qualificato, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni
		<input type="radio"/> Esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l'area tematica oggetto della docenza, unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche
		<input type="radio"/> percorso formativo in didattica , con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione
6° □	unitamente ad una delle seguenti specifiche:	<input type="radio"/> precedente esperienza come formatore, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro in al
		<input type="radio"/> precedente esperienza come formatore, per almeno 40 ore negli ultimi tre anni, anche in materie diverse dalla salute e sicurezza sul lavoro
		<input type="radio"/> corso/i formativo/i in affiancamento a formatore qualificato, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni
		<input type="radio"/> Esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di ASPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di preposto (tali figure possono effettuare docenze solo nell'ambito del macro-settore ATECO di riferimento) unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:

Titoli di studio oltre il diploma (lauree, specializzazioni, corsi professionali, formazione formatori)

<i>Titolo (Es. lauree Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro)</i>	<i>Durata(anni)</i>	<i>Data conseguimento</i>	<i>Ente che ha rilasciato il titolo di studio</i>

Esperienze precedenti

Esperienza lavorativa o professionale	<i>Durata inizio e fine</i>	<i>Settore di riferimento (Codice ATECO)</i>	<i>Ente, struttura, azienda che ha rilasciato la certificazione</i>
Esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l'area tematica oggetto della docenza.	Dal Al.....		
Esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP (tali figure possono effettuare docenze solo nell'ambito del macro-settore ATECO di riferimento)	Dal Al.....		
Esperienza di almeno dodici mesi nel ruolo di ASPP (tali figure possono effettuare docenze solo nell'ambito del macro-settore ATECO di riferimento)	Dal Al.....		
Esperienza di almeno dodici mesi nel ruolo di preposto (tali figure possono effettuare docenze solo nell'ambito del macro-settore ATECO di riferimento)	Dal Al.....		
Esperienza di almeno dodici mesi lavorativa o professionale coerente con l'area tematica oggetto della docenza	Dal Al.....		

Esperienze formative precedenti	Periodo	Tipo corsi (es. lavoratori, RSPP, datori RSPP ecc.)	Committente, struttura formativa, azienda che ha rilasciato la certificazione
formatore, per almeno 24 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro	Dal Al.....		
esperienza come formatore, per almeno 36 ore negli ultimi tre anni, anche in materie diverse dalla salute e sicurezza sul lavoro	Dal Al.....		
corso/i formativo/i in affiancamento a formatore qualificato, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni	Dal Al.....		
Precedente esperienza come formatore, per almeno 60 ore negli ultimi 3 anni, nell'area tematica oggetto della docenza	Dal Al.....		

Allegati: dichiarazione aziende/Enti

Attestati formativi

DATA / / FIRMA* _____

*Nota bene: la presente dichiarazione viene inoltrata a norma degli articoli 21 e 38 del DPR 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: L'istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d'identità (fronte e retro)

Informativa ai sensi dell'art. 13 D.lgs. n. 196/2003: I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

DATA / / FIRMA* _____

FAC-SIMILE DI MODELLO DI CERTIFICAZIONE AZIENDA/SOGGETTO FORMATORE/COMMITTENTE

Il sottoscritto: (Nome Cognome)	Nato a:..... Il.....
Legale rappresentante dell'azienda (Ente): (Ragione Sociale)	Sede legale:.....
Tipo di attività:	Codice ATECO:

Dichiara che:

Il Sig./Dott./Ing.

(Nome Cognome)	Nato aIl.....
Residente in:	C.F.

Ha svolto l'attività di:

- RSPP esterno nel periodo daa:.....
- ASPP esterno nel periodo daa :.....
- PREPOSTO esterno nel periodo da :..... a:.....

Ha esperienza:

- Esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l'area tematica oggetto della docenza.
- Esperienza di almeno dodici mesi** lavorativa o professionale coerente con l'area tematica oggetto della docenza

Ha effettuato docenze per conto dell'azienda /Ente le seguenti docenze:

- formatore, per almeno 60 ore negli ultimi 3 anni, nella seguente area tematica:
 1. Area normativa/giuridica/organizzativa
 2. Area rischi tecnici/igienico-sanitari
 3. Area relazioni/comunicazione
- formatore, per almeno 24 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- formatore, per almeno 36 ore negli ultimi tre anni, anche in materie diverse dalla salute e sicurezza sul lavoro

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

Il sottoscritto :.....

Sotto la propria responsabilità e Consapevole di quanto disposto dall'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e dall'art. 495 del C.P. in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara la veridicità dei dati indicati e dichiara di essere in possesso della documentazione (registri, nomine, ecc.) comprovante quanto dichiarato

data / / firma* _____

*Nota bene: la presente dichiarazione viene inoltrata a norma degli articoli 21 e 38 del DPR 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: L'istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d'identità (fronte e retro)

Informativa ai sensi dell'art. 13 D.lgs. n. 196/2003: I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

firma* _____

Logo Sogg. Formatore/az.

1. Attestato di frequenza e profitto (o di abilitazione²)

TITOLO DEL CORSO _____

TIPOLOGIA DEL RISCHIO/SETTORE ATECO³: _____

DURATA (In ore) _____

RIFERIMENTI LEGISLATIVI⁴ _____

Rilasciato al Sig./Sig.ra (nome e cognome) _____

Nato/a il _____ luogo di nascita _____ C.F. _____

Qualifica professionale _____

Mansione svolta: _____

Azienda/Ente _____ Indirizzo (Sede legale/Unità produttiva) _____

Il corso si è tenuto in _____ nelle date) _____ per un totale di _____

(indicare il luogo)

(indicare le date dal...al)

(Numero delle ore)

Soggetto formatore (In stampatello) _____, Sede legale (soggetto formatore) _____

Richiesta di collaborazione⁵ con il seguente OPT (Organismo Paritetico): _____

Prof. Richiesta _____ Prof. Risposta _____

Luogo e data _____

Soggetto Formatore
(Timbro e firma)

Responsabile del progetto formativo
(Nome Cognome firma)

Crediti formativi:

² prevista per i corsi relativi alle attrezzature

³ (esempio: corso di formazione dei lavoratori rischio alto Settore ATECO _____ etc.)

⁴ (esempio: ai sensi dell'art. 37; D.Lgs. 81/08 s.m.i. e Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011)

⁵ Nei casi previsti

1. Attestato di frequenza e profitto (o di abilitazione)

- ✓ Programma seguito⁶
- ✓ Risultato delle prove sostenute⁷
- ✓ Dichiarazione obblighi di presenza alle lezioni⁸

La documentazione relativa al corso di formazione aggiornamento in oggetto è conservata presso la sede del soggetto **formatore/erogatore** e comprende registro delle presenze debitamente firmato da allievi e docenti, curricula docenti, risultati di prove se previste

⁶ Inserire copia del programma o riferimento all'Accordo di riferimento

⁷ (Es. il partecipante ha superato le verifiche di apprendimento previste)

⁸ (Es il partecipante ha frequentato il 90% del monte ore previsto)

CODICI ATECO E RISCHIO

Let	Codice Ateco 2007	Descrizione	RISCHIO
A	A	AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA	MEDIO
A	01	COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI	MEDIO
A	02	SILVICOLTURA ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI	MEDIO
A	03	PESCA E ACQUACOLTURA	MEDIO
B	B	ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE	ALTO
B	05	ESTRAZIONE DI CARBONE (ESCLUSA TORBA)	ALTO
B	06	ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE	ALTO
B	07	ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI	ALTO
B	08	ALTRE ATTIVITÀ DI ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE	ALTO
B	09	ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ESTRAZIONE	ALTO
C	C	ATTIVITÀ MANIFATTURIERE	ALTO
C	10	INDUSTRIE ALIMENTARI	ALTO
C	11	INDUSTRIA DELLE BEVANDE	ALTO
C	12	INDUSTRIA DEL TABACCO	ALTO
C	13	INDUSTRIE TESSILI	ALTO
C	14	CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA	ALTO
C	15	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI	ALTO
C	16	INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO	ALTO
C	17	FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA	ALTO
C	18	STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI	ALTO
C	19	FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO	ALTO
C	20	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI	ALTO
C	21	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACEUTICI	ALTO
C	22	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE	ALTO
C	23	FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI	ALTO
C	24	METALLURGIA	ALTO
C	25	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE)	ALTO
C	26	FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTRONICI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI	ALTO
C	27	FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE	ALTO
C	28	FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA	ALTO
C	29	FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI	ALTO
C	30	FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	ALTO

Indicazioni Operative Regionali per la Formazione alla Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e Abilitazione all'USO di Attrezzature di Lavoro di cui al D. Lgs. 81/08

C	31	FABBRICAZIONE DI MOBILI	ALTO
C	32	ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE	ALTO
C	33	RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE	ALTO
D	D	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA	ALTO
D	35	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA	ALTO
E	E	FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO	ALTO
E	36	RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA	ALTO
E	37	GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE	ALTO
E	38	ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI	ALTO
E	39	ATTIVITÀ DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI	ALTO
F	F	COSTRUZIONI	ALTO
F	41	COSTRUZIONE DI EDIFICI	ALTO
F	42	INGEGNERIA CIVILE	ALTO
F	43	LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI	ALTO
G	G	COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI	BASSO
G	45	COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI	BASSO
G	46	COMMERCIO ALL'INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)	BASSO
G	47	COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)	BASSO
H	H	TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO	MEDIO
H	49	TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE	MEDIO
H	50	TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA	MEDIO
H	51	TRASPORTO AEREO	MEDIO
H	52	MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI	MEDIO
H	53	SERVIZI POSTALI E ATTIVITÀ DI CORRIERE	MEDIO
I	I	ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE	BASSO
I	55	ALLOGGIO	BASSO
I	56	ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE	BASSO
J	J	SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	BASSO
J	58	ATTIVITÀ EDITORIALI	BASSO
J	59	ATTIVITÀ DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI, DI REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE	BASSO
J	60	ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE	BASSO
J	61	TELECOMUNICAZIONI	BASSO
J	62	PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE	BASSO
J	63	ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI	BASSO
K	K	ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE	BASSO
K	64	ATTIVITÀ DI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE)	BASSO
K	65	ASSICURAZIONI, RIASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE)	BASSO

Indicazioni Operative Regionali per la Formazione alla Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e Abilitazione all'USO di Attrezzature di Lavoro di cui al D. Lgs. 81/08

K	66	ATTIVITÀ AUSILIARIE DEI SERVIZI FINANZIARI E DELLE ATTIVITÀ ASSICURATIVE	BASSO
L	L	ATTIVITÀ IMMOBILIARI	BASSO
L	68	ATTIVITÀ IMMOBILIARI	BASSO
M	M	ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE	BASSO
M	69	ATTIVITÀ LEGALI E CONTABILITÀ	BASSO
M	70	ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE	BASSO
M	71	ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE	BASSO
M	72	RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO	BASSO
M	73	PUBBLICITÀ E RICERCHE DI MERCATO	BASSO
M	74	ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE	BASSO
M	75	SERVIZI VETERINARI	BASSO
N	N	NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE	BASSO
N	77	ATTIVITÀ DI NOLEGGIO E LEASING OPERATIVO	BASSO
N	78	ATTIVITÀ DI RICERCA, SELEZIONE, FORNITURA DI PERSONALE	BASSO
N	79	ATTIVITÀ DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR OPERATOR E SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE	BASSO
N	80	SERVIZI DI VIGILANZA E INVESTIGAZIONE	BASSO
N	81	ATTIVITÀ DI SERVIZI PER EDIFICI E PAESAGGIO	BASSO
N	82	ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE	BASSO
O	O	AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA	MEDIO
O	84	AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA	MEDIO
P	P	ISTRUZIONE	MEDIO
P	85	ISTRUZIONE	MEDIO
Q	Q	SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE	ALTO
Q	86	ASSISTENZA SANITARIA	ALTO
Q	87	SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE	ALTO
Q	88	ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE	MEDIO
R	R	ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO	BASSO
R	90	ATTIVITÀ CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO	BASSO
R	91	ATTIVITÀ DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI ED ALTRE ATTIVITÀ CULTURALI	BASSO
R	92	ATTIVITÀ RIGUARDANTI LE LOTTERIE, LE SCOMMESSE, LE CASE DA GIOCO	BASSO
R	93	ATTIVITÀ SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO	BASSO
S	S	ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI	BASSO
S	94	ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE	BASSO
S	95	RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA	BASSO
S	96	ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA	BASSO
T	T	ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO; PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE	BASSO

Indicazioni Operative Regionali per la Formazione alla Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e Abilitazione all'USO di Attrezzature di Lavoro di cui al D. Lgs. 81/08

T	97	ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO	BASSO
T	98	PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE	BASSO
U	U	ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI	BASSO
U	99	ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI	BASSO

RIEPILOGO DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

PROVVEDIMENTO	ARGOMENTO	PUBBLICAZIONE	DECORRENZA
9 aprile 2008, D.lgs. n° 81 e smi	Salute e sicurezza	G.U. n° 101 del 30 aprile 2008	15 maggio 2008
16 marzo 1942 – “Codice Civile” - Regio Decreto n° 262		G.U. n° 79 del 4 aprile 1942	
18 dicembre 1973 – Legge n° 877		G.U. n° 5 del 5 gennaio 1974	
21 dicembre 1978 – Legge n° 845		G.U. n° 362 del 30 dicembre 1978	
27 marzo 1992 – Legge n° 257	Amianto	G.U. n° 87 del 13 aprile 1992, S.O. n° 64	28 aprile 1992
8 agosto 1994 – DPR	Amianto	G.U. n° 251 del 26 ottobre 1994	
19 settembre 1994 – D.lgs. n° 626	Salute e sicurezza	G.U. n° 265 del 12/11/1994, S.O. n° 141	
28 novembre 1996 – Legge n° 609 (DL 1°/10/1996, n° 512)	VV. F	G.U. n° 281 del 30 novembre 1996	1° dicembre 1996
16 gennaio 1997 – Decreto Ministero del Lavoro e Sanità	Contenuti minimi formazione	G.U. n° 27 del 3 febbraio 1997	
10 marzo 1998 – Decreto Ministero dell’Interno e Lavoro	Antincendio	G.U. n° 81 del 7 aprile 1998, S.O. n° 64	7 ottobre 1998
8 luglio 1998 – Circolare Ministero Interno n° 16	Antincendio	G.U. n° 250 del 26 ottobre 1998	
6 ottobre 1998 – DGR Lazio n° 5145	Amianto	BURL	
17 novembre 1998 – DGR Lazio n° 6117	Amianto	BURL	
6 dicembre 1999 – DGR Lazio n° 5702	Amianto	BURL	
15 luglio 2003 – Decreto Ministero della Salute n° 388	Pronto soccorso	G.U. n° 27 del 3 febbraio 2004	3 agosto 2004
10 settembre 2003 – D.lgs. n° 276	Occupazione e mercato del lavoro	G.U. n° 235 del 9 ottobre 2003, S.O. n° 159	24 ottobre 2003
3 giugno 2004 – Circ.Min. Salute prot. Dgprev – 13008/P	Pronto soccorso		
26 gennaio 2006-Acc.do Stato Regioni – Rep. Atti 2407/CSR	prevenzione e protezione lavoratori	G.U. n° 37 del 14 febbraio 2006	
3 agosto 2007 – Legge n° 123	Tutela salute e sicurezza	G.U. n° 185 del 10 agosto 2007	
22 gennaio 2008 – Decreto Min. Sviluppo Economico, n° 37	installazione impianti negli edifici	G.U. n° 61 del 12 marzo 2008	27 marzo 2008
24 gennaio 2011 – Decreto n° 19 del Ministero dei Trasporti	Pronto soccorso ambito ferroviario	G.U. 58 dell’11 marzo 2011	26 marzo 2011
23 febbraio 2011 – Circolare Ministero Interno n° 12653	Antincendio: corsi aggiornamento	G.U. n° 129 del 6 giugno 2011	

Indicazioni Operative Regionali per la Formazione alla Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e Abilitazione all’USO di Attrezzature di Lavoro di cui al D. Lgs. 81/08

PROVVEDIMENTO	ARGOMENTO	PUBBLICAZIONE	DECORRENZA
18 marzo 2011 – Decreto Ministero della Sanità	Defibrillatori		
29 luglio 2011 – Circolare Ministero del Lavoro, n° 20	Collaborazione Organismo Paritetico		
14 settembre 2011 – DPR n° 177	Ambienti confinati	G.U. n° 260 dell'8 novembre 2011	23 novembre 2011
21 dicembre 2011 Accordo Sato Regioni Rep. Atti 221/CSR	Formazione lavoratori	G.U. n° 8 dell'11 gennaio 2012	11 gennaio 2012
21 dicembre 2011 Accordo Sato Regioni – Rep. Atti 223/CSR	Formazione datore di lavoro	G.U. n° 8 dell'11 gennaio 2012	11 gennaio 2012
26 gennaio 2012 – Dir. Reg. VV.F. Emilia Rom., nota n° 1014	Antincendio: corsi aggiornamento		
22 febbraio 2012 Accordo Stato Regioni – Rep. Atti 53/CSR	Abilitazione attrezzature di lavoro	G.U. n° 60 del 12 marzo 2012, S.O. n°47-12	12 marzo 2013
5 giugno 2012 – Circolare Ministero del Lavoro, n° 13	Organismi Paritetici settore edile		
25 luglio 2012 – Accordo Stato Regioni – Rep. Atti 153/CSR	Varie su formazione	G.U. n° 192 del 18 agosto 2012	
4 marzo 2013 – Decreto Ministero Lavoro e Trasporti	segnaletica in ambito stradale	G.U. n° 67 del 20 marzo 2013	19 aprile 2013
6 marzo 2013 - Decreto Ministero Lavoro e Salute	criteri qualificazione formatore	G.U. n° 65 del 18 marzo 2013	18 marzo 2014
27 marzo 2013 – Decreto Min. Lavoro, Salute e Polit.Agric.	stagionali settore agricolo	G.U. n° 86 del 12 aprile 2013, S.O. n° 29	
24 aprile 2013 – Decreto Ministero della Salute	defibrillatori attività sportiva	G.U. n° 169 20 luglio 2013	
8 giugno 2015 MinLav, Dir.Gen.Att.Isp.Div.III, nota 9483	requisiti degli Organismi Paritetici		
– D.lgs. n° 81/2015	disciplina organica contratti di lavoro	G.U. n° 144 del 24 giugno 2015, S.O. n° 34	25 giugno 2015
7 luglio 2016 - Accordo Stato Regioni – Rep. Atti 128/CSR	durata e contenuti attività formativa	G.U. n° 193 del 19 agosto 2016	3 settembre 2016
DGR Lazio 25 luglio 2017, n. 451	Sperimentazione metodologia e-learning per la formazione specifica dei lavoratori	BURL - 08/08/2017 - N. 63 - Supplemento n. 2	
DGR Lazio 25 luglio 2017, n. 452 -	Recepimento Accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016 -	BURL - 08/08/2017 - N. 63 - Supplemento n. 2	

**Tabella riassuntiva degli obblighi formativi e riconoscimento crediti.
(dall'allegato III dall'Accordo in Conferenza Stato Regioni 7 luglio 2016)**

E Esonerato dal corso E Esonerato dall'aggiornamento P Esonero parziale x Corso da fare x Aggiornamento da effettuare Corso frequentato	Corso Lavoratori Generale	Corso Lavoratori Specifica	Agg. Lavoratori	Corso Preposti	Agg. Preposti	Corso Dirigenti	Agg. Dirigenti	Corso Primo Soccorso	Agg. Primo Socc.	Corso Antincendio	Agg. Antincendio	Corso RLS	Agg. RLS	Corso RSPP	Agg. RSPP	Corso RSPP Datori di Lavoro	Agg. RSPP Datori di Lavoro	Corso Coordinatori	Agg. Coordinatori
Corso di formazione per responsabili al servizio di prevenzione e protezione RSPP	E	E	E	E	E	E	E					E		x	x	E	E	P	E
Corso di formazione per coordinatore per la sicurezza	E	E	E	E	E	E	E					E	E	P	E	E	E	x	E
Corso di formazione per datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di RSPP	E	E	E	E	E	E	E							P		x	x		
Corso di formazione per lavoratori	x	x	x																
Corso di formazione rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)	E	x	E	E	E	P	E					x	x	P		P			
Corso di formazione addetti al primo soccorso	x	x	x					x	x										
Corso di formazione per gli addetti alla prevenzione incendi	x	x	x						x										
Corso di formazione preposti	x	x	E	x	x	P	E					P							
Corso formazione dirigenti	E	E	E	E	E	x	x									TP	TP		
Ad esempio: <ul style="list-style-type: none"> chi riceve una formazione come preposto, deve frequentare il corso lavoratori parte generale e specifica, deve frequentare l'aggiornamento come preposto, è esonerato all'aggiornamento previsto per i lavoratori chi riceve una formazione come RLS è esonerato dalla parte generale della formazione dei lavoratori, deve frequentare la parte specifica della formazione dei lavoratori, come aggiornamento deve frequentare quelli previsto per gli RLS è esonerato dall'aggiornamento previsto per i lavoratori. 																			